



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA
DEL DIRITTO

Corso di Laurea in Consulente del Lavoro
a.a. 2022 - 2023

TESI DI LAUREA

**ALLE ORIGINI DEL TRUST: FIDES E BONA FIDES
NELL'ANTICA ROMA**

Relatore
Chiar.ma Prof.ssa Giorgia Zanon

Laureando
Alessandro Vio
Matricola 2017991

INDICE

INTRODUZIONE	5
CAPITOLO I: FIDES E BONA FIDES NEL DIRITTO ROMANO	7
1.1 La <i>Fides</i> a Roma: il culto di una dea.....	7
1.2 Le origini della bona fides	10
1.3 I <i>bona fidei iudicia</i>	12
CAPITOLO II: EVOLUZIONE STORICA DELLA BUONA FEDE.	19
2.1 La buona fede nel diritto medievale e moderno	19
2.2 La Buona Fede nell'ordinamento giuridico italiano.....	21
2.3 La buona fede come attitudine contrattuale.....	23
CAPITOLO III: IL TRUST	27
3.1 La Fiducia.....	27
3.2 Le origini storiche.....	30
3.3 La struttura del trust	34
3.4 Il trust in Italia: la Convenzione dell'Aja.....	40
3.5 Compatibilità col diritto interno italiano	46
CONCLUSIONI	53
INDICE DELLE FONTI	59
BIBLIOGRAFIA	59
SITOGRAFIA	63

INTRODUZIONE

Nell'evoluzione della società umana, concetti fondamentali come la "*fides*" nell'antica Roma e il "*trust*" nelle società moderne si sono rivelati pilastri cruciali nelle relazioni umane, nelle dinamiche politiche, economiche e sociali. Questi concetti, sebbene plasmati da contesti culturali e storici distinti, condividono un profondo intreccio di significati che riflettono la continua ricerca dell'umanità per la fiducia, la lealtà e l'equità nelle interazioni quotidiane.

Attraverso un'analisi comparativa e longitudinale, questa tesi si propone di esplorare le radici, le trasformazioni e le sfumature di entrambi i concetti, illustrando come la *fides* romana e il concetto moderno di "*trust*" si collegano e si discostano nel corso del tempo. Da un lato, la *fides* nell'antica Roma rappresentava una complessa rete di valori culturali e sociali basati sulla fiducia reciproca, l'onestà, l'obbligo e la lealtà. Questo concetto permeava ogni aspetto della vita romana, dall'ambito delle relazioni personali a quello delle alleanze politiche e delle transazioni commerciali. Era associato al rispetto degli accordi, all'adempimento delle promesse, all'obbedienza alle leggi e alle tradizioni religiose. La *fides* rifletteva la coesione sociale, la stabilità politica e la responsabilità individuale nei confronti della società e delle divinità. L'analisi approfondita delle fonti storiche e delle testimonianze culturali consentirà di gettare luce sulle radici profonde della *fides* e sulla sua importanza nella formazione della società e della politica romana. Dall'altro lato, il concetto di "*trust*" nelle società moderne ha subito una trasformazione significativa, influenzata dalla globalizzazione, dalla tecnologia e da dinamiche sociali sempre mutevoli.

Attraverso una prospettiva comparativa, questa tesi esplorerà come il concetto di "*trust*" abbia mantenuto elementi essenziali di fiducia, affidabilità e obbligo reciproco, seppur adattandosi ai contesti sociali e culturali contemporanei. Saranno prese in considerazione le influenze delle istituzioni, delle leggi e delle tecnologie nel plasmare il concetto di "*trust*" nel mondo moderno, con particolare attenzione riferita al rapporto tra l'istituto preso in considerazione e il diritto italiano.

Nel complesso, l'analisi di queste due sfere concettuali permetterà di gettare luce sulle origini concettuali e alle successive applicazioni nella società e sottolineerà come le radici antiche della *fides* continuino a influenzare il nostro concetto moderno di "trust".

CAPITOLO I: *FIDES E BONA FIDES* NEL DIRITTO ROMANO

1.1 La Fides a Roma: il culto di una dea; 1.2 Le origini della bona fides; 1.3 I bona fidei iudicia e il pretore

1.1 La *Fides* a Roma: il culto di una dea

Esplorare la complessa sfida di definire con precisione un concetto dall'ampia portata come quello di "*fides*," si rivela un'impresa ardua da perseguire con successo. Ciò deriva dal fatto che il termine ha subito una serie di trasformazioni nel corso del tempo, spaziando dall'ambito religioso a quello istituzionale, storico, linguistico e in particolar modo quello giuridico.

La locuzione "*fides*" si palesa quale concetto essenzialmente arcaico, con la predominante corrente di studiosi che, sin dalla sua nascita, concorda nell'enfatizzarne la rilevanza nell'ambito morale ed etico, oltrepassando il suo ruolo e la sua efficacia entro il contesto dei rapporti giuridici. La sua importanza, dunque, si esplica in modo fondamentale nel contesto sociale: la *fides* rappresenta l'onore di un individuo, la sua coerenza e lealtà nella stipula di accordi e la diligenza nell'adempimento degli impegni connessi alla parola data; e si rivela essere un principio capace di regolare il comportamento dei cittadini romani in tutti gli aspetti della loro vita sociale.

Nel contesto della società romana la *fides* influenzava numerosi aspetti riguardanti l'antica Roma, tra cui la religione. Il rapporto di connessione tra il concetto che veniva espresso dal termine *fides* e l'ambito religioso della civiltà romana è incerto e sarebbe imprudente affermarne con certezza le origini e motivazioni storiche; le motivazioni per cui la *fides* abbia avuto un'elevazione concettuale divina non sono del tutto chiare, le uniche certezze sono riferibili alle evidenze strutturali rimaste nel decorso dei secoli,

quindi, templi, altari, santuari e testi nei quali il riferimento al culto alla dea *Fides* è innegabile.

Questo collegamento di carattere divino è di certo molto antico, difatti autori antichi¹ come Plutarco² attribuiscono il fondamento del culto della dea *Fides* a Numa Pompilio³, il secondo Re di Roma, che secondo la tradizione fece erigere per primo un sacello in omaggio alla dea.

Importanti sono gli studi e le opere di Dionisio d'Alicarnasso⁴, i quali considerano le motivazioni che portarono Numa all'istituzione del culto e della pratica religiosa in onore di *Fides*. Nella società romana del tempo, la sola rettitudine e l'onestà non erano sufficienti a garantire il rispetto dei negozi giuridici stipulati tra le parti in mancanza di testimoni. Venne deciso, quindi, di erigere un sacello in onore della dea *Fides* divenuta poi personificazione di lealtà e correttezza agli occhi della *societas*; il fine perseguito constava nel porre un garante divino che testimoniassse e presenziassse in occasioni di patti e accordi e ciò risultò efficace poiché al tempo non vi era dissociazione tra l'ambito trascendentale e quello imputabile al mondo reputato profano. In un tale contesto socioculturale permeato dalla rilevanza della religione, era necessario il rispetto dei valori e dall'etica che erano divinizzati e attribuiti agli dèi, e in questo caso alla dea *Fides*.

Numa quindi mediante questa operazione relativa al culto di cui sopra, aveva instaurato una prospettiva dedicata alla rettitudine e alla correttezza nella *civitas romana*.

Dal *sacellum numano* voluto da Numa secondo il mito, la storia riconduce alla costruzione di un primo tempio dedicato alla dea sul Campidoglio, uno dei sette colli di Roma, in un periodo compreso tra il 250 e il 254 a.C. dal volere di Aulo Atilio Calatino⁵. Il luogo di erezione dello stesso assume rilevanza particolare

¹Cfr. Liv. 1.21; Dion. 2.75

²Plut. *Numa*, 16.

³ Secondo re di Roma dal 715 al 673 a.C., succeduto a Romolo per designazione del senato; figlio del sabino Pomponio e marito di Tazia, figlia di Tito Tazio: La tradizione gli attribuisce la maggior parte delle istituzioni religiose a Roma. Sul punto si veda Enciclopedia Treccani Online.

<https://www.treccani.it/enciclopedia/numa-pompilio>

⁴ Dion. *cit.*, 2.75

⁵ Cic., *Cato maior de senectute*, 17,61.

poiché, sempre sul Campidoglio, vi era il tempio dedicato a Giove Ottimo Massimo, in latino *Iuppiter Optimus Maximus*, il migliore e il massimo. Per i romani, Giove era il padre di tutti gli dèi e l'importanza che aveva per la civiltà romana è intuibile anche dall'appellativo che gli veniva attribuito. L'edificio sacro dedicato a *Fides*, quindi, rileva l'importanza del culto dedicatole e l'importanza che questo assumeva per i romani, tanto da porlo a ridosso del tempio eretto in onore dello *Iovis Pater*. La dea *Fides* era chiaramente sottoposta a Giove e ricopriva una funzione di particolare rilevanza per il popolo romano, tanto che si ragionò sull'origine stessa dei principi e delle funzioni attribuite a *Fides* e al suo culto⁶; le fonti antiche, però, non permettono di affermare con certezza, o perlomeno con affidabile sicurezza, se entrambe le divinità fossero in tempi ancora più remoti identificabili in un'unica entità religiosa.

La dea *Fides* rappresentava un insieme di valori che la stessa civiltà romana reputava fondamentali, tanto che vi erano dei rituali e delle consuetudini riconducibili all'accezione che la stessa simboleggiava e incarnava, la liturgia stabiliva come festività dedicata alla dea il giorno del primo ottobre. Un esempio era il deposito nel tempio dei contratti stipulati dal Senato romano con altri popoli, ciò a significare la solennità di tali atti ma anche l'auspicio di protezione della *Fides* stessa⁷. Ulteriore caso era la formulazione di celebrazioni e rituali i quali prevedevano l'utilizzo della mano destra⁸ che, secondo la tradizione, era il luogo dove la *fides* trovava dimora nell'uomo, la mano era qualificata come luogo nel quale avveniva la congiunzione tra il mondo divino e quello profano⁹. Il culto di *Fides* venne reso nuovamente rilevante dalla figura dell'Imperatore Augusto¹⁰, legato agli antichi culti, il quale promosse una rifondazione dei riti e delle pratiche religiose antiche che persero di rilevanza nel decorso dei secoli. Augusto fece sì che principi e valori rappresentati nel passato e identificati in divinità come la dea *Fides* divenissero nuovamente attuali e vevoli di

⁶ R. Fiori, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Jovene, Napoli, 1996, p.155.

⁷ Dion. 4.58.

⁸ M. Milani, *La mano destra in Roma antica*, in *Il corpo in Roma antica*, a cura di L. Garofalo, Pacini Editore, Pisa, 2017, pp. 54 e ss.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰G. Freyburger, "*Fides*". *Étude sémantique et religieuse depuis les origines jusqu'à l'époque augustéenne*, Parigi, 1986, p. 324.

adorazione e rispetto, attribuendo però a sé stesso l'incarnazione¹¹ di detti valori, deificando la propria persona tanto che il termine *fides* assunse la nomea di *Fides Augustea*.

1.2 Le origini della bona fides

Partendo dal concetto più classico di *fides*, in quanto promessa, si giunge poi a definire la nozione di *bona fides*, che, come declinazione della stessa *fides*, è strettamente collegata, oltre che intrecciata, al concetto del "bonus vir"¹²

Nell'antica Roma la struttura complessa della stessa *societas* si erge su una prospettiva etico-gerarchica di innegabile rilevanza. La presenza della *fides* quale valore fondamentale della *nobilitas* non è affatto frutto del caso, bensì rappresenta un baluardo inestimabile, un'esemplare virtù da abbracciare, con l'aspirazione a conseguire non solo il riconoscimento sociale, ma altresì ad accrescere il prestigio personale. E così, rappresentando una qualità personale del singolo, la *fides* assume una particolare rilevanza nel delineare il profilo del *bonus vir*¹³, inteso quale modello comportamentale a cui il buon cittadino deve aspirare; la condotta del *vir bonus* si rivela ispirata e plasmata in maniera innegabile sulle virtù della *nobilitas*, in cui spicca in modo particolare la *fides* o meglio la *fides bona*.

Il concetto di "*vir bonus*" non era limitato esclusivamente alle sue origini all'interno delle *gentes romanae*, bensì era più ampiamente definito in forza del suo impegno verso gli insegnamenti di una condotta retta ed onesta sostenuta anche da una prassi commerciale¹⁴. L'essenza e la connotazione intrinseca del concetto di "*vir bonus*" nell'antica Roma manifestava un profondo legame con il concetto di "buona fede," entrambi inquadrati all'interno del contesto socio-giuridico dell'epoca cui si riferiscono, nonché inseriti all'interno dei canoni etici vigenti. L'interconnessione tra tali elementi dimorava nell'intersecarsi di principi etici e comportamentali connessi, i

¹¹ N. Turchi, *La religione di Roma antica*, Roma, 1939, p. 230.

¹² R. Cardilli, *Bona fides tra storia e sistema*, Torino. G. Giappichelli, 2004, pp.51 ss.

¹³ Cfr. P. Lambrini, *Fondamenti del diritto europeo*, Giappichelli Editore, Torino, 2021, p.81.

¹⁴ *Ibidem*.

quali permeavano di concetti concernenti lealtà, responsabilità e integrità, nel contesto delle relazioni umane, non meno che nei contesti legati agli affari giuridici.

In particolare, all'interno di questo scenario, la "buona fede" emergeva quale attitudine contrattuale di essenziale rilevanza, affermata a Roma in occasione della sua apertura agli scambi e traffici commerciali con altre culture e altri regni. La differenza tra la civiltà romana e le comunità mediterranee implicava la non applicabilità della medesima *fides* di stampo romano, tanto che esistevano *una fides Romana*, una *fides Graeca* e una *fides Punica* per significare la discrepanza tra *fides* dei popoli;¹⁵ venne così a svilupparsi un parametro in senso oggettivo dettato da esigenze commerciali, adattabile anche a stranieri non cittadini romani, appunto la *fides bona*.¹⁶ Essa richiedeva che le parti coinvolte agissero con assoluta veridicità e con un reciproco rispetto, assicurando che gli accordi stipulati e le promesse formulate fossero adempiuti con sincerità e lealtà. La *bona fides*, quale proiezione della *fides*, era per l'appunto riflessa nella figura astratta dal "*bonus vir*," il cui modello di ideale in questa specifica circostanza collima nel valore assunto dall'uomo e dal cittadino comune e si configura come un paradigma da accogliere quale rappresentazione intrinseca del comportamento dell'individuo di media condotta. Questa dinamica conduce all'instaurarsi di un canone normativo volto a fornire un approccio risolutivo alle esigenze derivanti dalla trasformazione socioculturale e giuridica.

Scrittori e studiosi di epoche precedenti si avvalgono di tale nozione per delineare due contesti distinti ma simili: in certi casi essa è legata all'adempimento di determinati obblighi attraverso il principio che emerge dal pensiero di Cicerone: "*Fundamentum (autem) est iustitiae fides, id est dictorum conventorumque constantia et veritas*"¹⁷, sottintendendo una sorta di obbligo morale a tenere comportamenti fedeli, leali e sinceri nel mantenere le cose dette e convenute; la *fides bona* assume anche significato che viene assimilato alla salvaguardia e alla tutela della parte più debole, ovvero quel soggetto leso dalla controparte inadempiente. L'accezione del concetto di *fides bona*, ovvero la *fides* del *bonus vir*, è indirizzata sempre di più ad un significato riguardante un comportamento di correttezza medio da tenere, il quale è la base di alcuni innovativi

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Cic., De Off., I.1.23

principi dipendenti dalla stessa *fides bona*, per citarne alcuni: la responsabilità precontrattuale, l'eccezione di inadempimento e la persecuzione dei comportamenti affetti da dolo, il *dolus malus*.¹⁸

1.3 I *bona fidei iudicia*

A questo punto si rileva necessario considerare la buona fede in un'ottica strettamente processuale:

“In un imprecisato momento storico, che possiamo collocare tra il IV e il III sec. a.C., dalla nozione di *fides* si enuclea quella di *bona fides*. Dico ‘si enuclea’ perché la *bona fides* non si sostituisce alla *fides*, ma costituisce una sua declinazione quasi unicamente nel contesto del diritto privato, e anzi nel solo ambito processuale dei *iudicia bonae fidei* – dai quali verisimilmente discende anche la cd. buona fede soggettiva – essendo sostanzialmente una specificazione della nozione più antica”¹⁹.

Già a partire dal III secolo a.C., si possono individuare tracce dell'influenza del concetto di buona fede nell'ambito dei contratti. Questa influenza ha dato poi origine ai *bonae fidei iudicia*²⁰ e all'utilizzo del criterio di buona fede, intesa come condotta corretta generalmente attesa da un individuo medio in uno specifico contesto negoziale. Effettivamente, i *bonae fidei iudicia* offrivano la possibilità di considerare in giudizio gli “aspetti etici e sociali”²¹ dei singoli soggetti, dal momento che il giudice, in un contesto pertanto processuale, procedeva ad una valutazione del comportamento delle parti. Infatti, i *bonae fidei iudicia* comportavano un ampio spazio di discrezionalità nei confronti del giudice, il quale, nel pronunciarsi secondo il criterio di buona fede, condannava il convenuto a dare o fare tutto ciò che fosse necessario per

¹⁸ P. Lambrini, *op. cit.*, p.81.

¹⁹ A. Manni, *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato IV*, in R. Fiori, *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung*, 132, 2015, pp. 720–721.

²⁰ A. Carcaterra, *Intorno ai 'bonae fidei iudicia'*, Jovene, Napoli, 1964, pp. 116 ss.

²¹I. Musio, *"Breve analisi comparata sulla clausola generale della buona fede"*, www.comparazionedirittocivile.it, 2010, p. 2 e ss.

soddisfare l'interesse dell'attore, così come previsto dall'espressione latina "*quidquid dare facere oportet ex fide bona*"²².

La struttura di queste azioni era caratterizzata, oltre che dalla alla *condemnatio*²³ dalla presenza della *demonstratio* e dall'*intentio*. La *demonstratio* in cui si dispiega con minuziosa dettagliatezza l'intreccio dei fatti, delle circostanze o degli elementi che costituiscono l'essenza del diritto o dell'obbligazione che si intende sottoporre all'attenzione legale. È, invero, la tessitura degli atti e degli avvenimenti che conferiscono fondamento alla richiesta o all'asserzione in un contesto contenzioso. Dall'altro lato, l'*intentio* costituisce l'esposizione della *causa petendi* e del *petitum* quindi la finalità e l'intento che permeano un'azione legale. Essa rivela quale pretesa si intende far valere o quale obbligazione si mira a far rispettare attraverso l'articolarsi del procedimento giuridico.

In sintesi, la *demonstratio* struttura le basi fattuali e giuridiche in cui affonda le radici l'azione legale, mentre l'*intentio* traccia il percorso verso il fine e l'intento che quella stessa azione persegue. L'applicazione di questa procedura legale conferisce al giudice il potere di risolvere la controversia in esame, consentendogli di valutare in profondità le azioni intraprese dalle parti a seguito della conclusione del contratto durante il corso dell'*iter* giudiziario. Questa competenza sorge dal fatto che l'obbligazione, che dà origine a doveri interdipendenti e con reciproche implicazioni, si concretizza attraverso l'assimilazione delle specifiche direttive che caratterizzano il principio di buona fede. L'emergere delle pratiche improntate alla buona fede assumono rilievo in un contesto temporale caratterizzato dall'inadeguatezza delle *legis actiones*²⁴, contraddistinte da un eccessivo formalismo²⁵, che non consente di salvaguardare l'ampio spettro di situazioni giuridiche derivante dalla crescente espansione del commercio su scala internazionale. Qui, si assiste a un graduale eclissarsi della *legis actiones* a vantaggio dell'adozione progressiva delle procedure formulari. In questo

²² Si veda la voce "*Quidquid dare facere oportet, eius condemnato*" in Dizionari Simone Online, 2015, <https://dizionari.simone.it/3/quidquid-dare-facere-oportet-eius-condemnato%3Cbr%3E>

²³ Cfr. Gaio (G. 4.43) "*Condemnatio est ea pars formulae, qua iudici condemnandi absoluendae potestas permittitur, uelut haec pars formulae [...]*".

²⁴ Cfr. Gaio (G. 4.30): "*nimia subtilitate veterum, qui tunc iura condiderunt, eo res perducta est, ut vel qui minimum errasset litem perderet*".

²⁵ Ibidem.

medesimo periodo storico, si manifesta una nuova ondata di innovazione, caratterizzata dall'apparizione delle obbligazioni reciproche.

L'idea di uno scambio obbligatorio non era contemplata e, conseguentemente, è l'introduzione delle azioni fondate sulla buona fede che ha consentito tale evoluzione. Queste azioni hanno fornito la capacità di fare riferimento a beni incerti, ma anche a somme definite e determinate, nonché a qualsivoglia impegno, nel rispetto delle sue particolari modalità di adempimento. Nel contesto dell'attuazione di varie azioni o esecuzioni, emergeva come requisito imprescindibile l'osservanza dell'obbligo di condotta leale e retta. Questo fondamentale criterio era strettamente connesso alla comprensione del contesto, al rispetto accurato delle regole di diligenza e all'adempimento degli accordi specifici previamente concordati tra le parti interessate. La menzione del concetto di onestà nell'ambito dell'*intentio* consentiva un'accurata comprensione e una regolamentazione della reciproca interdipendenza delle obbligazioni sorte. Pertanto, è all'interno di tale contesto che il principio della lealtà ha dato origine al regime dei contratti consensuali.

Tra le manifestazioni più antiche legate al principio di buona fede, che risalgono al III secolo a.C., emerge il concetto di "*pactum fiduciae*"²⁶. Questo accordo è strettamente correlato alla genesi dei contratti consensuali. Le Istituzioni di Gaio forniscono la possibilità di delineare un dettagliato elenco delle azioni intrinsecamente fondate sul concetto di buona fede. Questo catalogo abbraccia diverse forme di azioni giuridiche che si fondano su principi di lealtà e rettitudine: *actio empti/venditi*, *actio conducti*, *actio negotiorum gestorum*, *actio mandati*, *actio depositati*, *actio fiduciae*, *actio pro socio*, *actio tutelae*, *actio dote*, *actio commodati*, *actio pignoris*, *actio communi dividundo*.²⁷

Le azioni di buona fede che emergono dalle Istituzioni di Gaio hanno subito un notevole processo di evoluzione nel corso dei secoli, una trasformazione influenzata dalle mutevoli dinamiche sociali, economiche e giuridiche della società romana. Queste azioni, delineate originariamente da Gaio nel suo trattato, hanno dimostrato di essere flessibili e adattabili alle nuove sfide che hanno caratterizzato lo sviluppo della

²⁶ M. Marrone, *Manuale di diritto privato romano*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2004, pp. 272-273.

²⁷ Gai. 4.62.

civiltà romana. Questa evoluzione si è manifestata attraverso diversi aspetti. Prima di tutto, queste azioni si sono adattate alle nuove situazioni e ai contesti legali che si sono manifestati nel corso del tempo. Si presume che abbiano esteso il loro campo di applicazione per affrontare una vasta gamma di scenari giuridici, riflettendo la crescente complessità delle relazioni giuridiche all'interno della società. Inoltre, le azioni di buona fede potrebbero aver incorporato principi giuridici più avanzati nel corso del loro sviluppo. Questi principi, derivanti dalla dottrina giuridica e dalla prassi giurisprudenziale, hanno arricchito e affinato ulteriormente il quadro giuridico in cui queste azioni operavano. È possibile che l'influenza di queste azioni si sia estesa alle norme giuridiche successive, contribuendo in modo significativo alla formazione e all'evoluzione del diritto romano nel suo insieme. Il loro impatto potrebbe aver contribuito alla creazione di nuovi concetti e alla riformulazione di norme esistenti, riflettendo la costante interazione tra il diritto e le esigenze della società.

L'adattamento delle azioni di buona fede ai cambiamenti sociali ed economici è ulteriore ragione che giustifica l'applicazione e l'istituzione delle stesse. Queste azioni potrebbero aver subito modifiche per rispondere alle sfide poste dalla crescita del commercio, dall'espansione delle relazioni economiche e dalla complessità delle transazioni. Le stesse inoltre potrebbero aver interagito con altre fonti di diritto, come il *Corpus Iuris Civilis* di Giustiniano²⁸ e la giurisprudenza dell'epoca. Questa interazione avrebbe contribuito a una costante evoluzione e a un affinamento delle azioni di buona fede nel contesto più ampio del diritto romano.

I trattati giurisprudenziali redatti tra il I e il III secolo d.C. forniscono una panoramica approfondita delle molteplici funzioni svolte dalla *bona fides* nel contesto contrattuale. Tre aspetti chiave emergono da questa analisi: innanzitutto, la *bona fides* assume il ruolo di parametro critico per valutare specifiche modalità di esecuzione contrattuale. Questo contribuisce a preservare l'integrità del legame sinallagmatico, garantendo che le parti rispettino gli obblighi assunti e agiscano secondo principi di correttezza. In secondo luogo, la *bona fides* opera come strumento interpretativo, permettendo la ricostruzione accurata delle intenzioni delle parti che hanno posto in essere il contratto.

²⁸ Denominazione con cui, dall'età medievale in poi, si indica la compilazione giustiniana del diritto romano. Esso oggi si presenta composto da quattro parti: il Digesto, il Codice, le Istituzioni e le Novelle. Sul punto, si veda U. Vincenti, *Categorie del diritto romano. L'ordine quadrato*, Jovene, 2019, pp. 66-72.

Questo consente l'adattamento del tipo contrattuale alle esigenze specifiche delle parti coinvolte, garantendo una maggiore coerenza con le loro aspettative. Infine, la *bona fides* svolge un ruolo cruciale come criterio di integrazione nella configurazione degli interessi definiti dalle parti. Agisce come un fattore equilibrante che tiene conto delle varie prospettive e considerazioni delle parti, contribuendo a creare un assetto di interessi equi e armoniosi. In definitiva, attraverso queste funzioni interconnesse, la *bona fides* dimostra la sua rilevanza centrale nella pratica contrattuale romana, agendo sia come strumento di valutazione, sia come guida interpretativa e criterio di equilibrio nel quadro dei rapporti contrattuali.²⁹

Così, anche nelle Istituzioni di Gaio emerge la possibile applicazione del principio della buona fede nel contesto giuridico, focalizzata sull'osservanza dell'adempimento delle obbligazioni da parte delle parti coinvolte:

“4.61 continentur, ut habita ratione eius, quod invicem actorem ex aedem causa praestare oporteret, in reliquum eum, cum quo actum est, condemnari debeat. 4.62. Sunt autem bonae fidei iudicia haec: ex empto vendito, locato conducto, [...]. mandati, depositi, fiduciae, pro socio, [...] rei uxoriae. 4.63. Liberum est tamen iudici nullam omnino invicem compensationis rationem habere: nec enim aperte formulae verbis praecipitur, sed quia id bonae fidei iudicio conveniens videtur, ideo officio eius contineri creditur”.

La *fides bona* divenne un importante modello normativo con funzione di stabilire quale fosse la correttezza standard dell'uomo medio, inerente alla rispettabilità nella parola, al giuramento e nella diligenza da mantenere alla base della stipulazione di rapporti, sia per quelli negoziali sia per quelli informali. Questo comportamento sarà il fondamento della condotta del cittadino romano ideale, assimilabile e coincidente successivamente nel concetto di Buon Padre di famiglia.

²⁹ A. Petrucci, *Fondamenti romanistici del diritto europeo. La disciplina generale del contratto, I*, Torino, 2018, pp. 60 e ss.

Il criterio normativo della buona fede poteva essere preso in considerazione, nell'eventualità di una controversia fra parti, anche dalla figura del *Praetor*, figura cui spettava l'esercizio di *imperium* e di *potestas* seppur circoscritta in ambito giurisdizionale; inoltre, questa autorità era titolare di *iurisdictio*³⁰ ma era sottoposta alla figura dei consoli.

L'incarico derivava da una nomina da parte delle assemblee popolari,³¹ così come per le nomine degli altri magistrati, e la durata di esso era pari ad un anno. Il pretore era un magistrato con incarichi concernenti la gestione e l'amministrazione della giustizia, esso emanava al momento dell'investitura una disposizione nella quale rendeva noti i principi e i criteri dell'attività giuridica che avrebbe attuato. Infatti, uno dei ruoli che il pretore andò a ricoprire fu quello di regolatore di controversie attraverso l'applicazione di norme non riconducibili alle previsioni dello *ius civile*, ritenuto inadeguato nei confronti delle necessità derivanti dai mutamenti socioculturali della società.

La figura del pretore urbano, detto *praetor urbanus* venne istituita circa nel 367 a.C. e aveva il fine di regolare le dispute sorte tra i cittadini romani; l'esercizio di questa attività era esperita non tramite lo *ius civile* ma con le norme di cui sopra, le quali costituirono lo *ius honorarium* o *ius praetorium*; questo complesso di disposizioni non si sostituiva allo *ius civile*, ma lo integrava sopperendo alle mancanze che trovano causa nella mutazione della società per cui rifletteva il cambiamento sulle fattispecie e sulle norme di diritto. Ragionando sulla trasformazione socioeconomica del III secolo a.C., in particolare in ambito commerciale dal lato internazionale,³² fu inevitabile l'ideazione e la creazione di un'ulteriore autorità: il pretore peregrino detto *praetor peregrinus* venne istituito circa nel 242 a.C.; questa nuova magistratura aveva il fine di regolare le questioni conflittuali tra cittadini romani e gli stranieri, i peregrini.

L'esercizio del pretore peregrino differiva da quella del pretore urbano poiché le esigenze dei rapporti economico commerciali richiedevano una

³⁰ Varr. *de lingua lat.* 6.30.

³¹ Si veda Liv., *Ab urb. cond.*, I, 6, 42.

³² P. Lombardi, *op. cit.*, p. 81.

tutela celere, volta alla speditezza, difatti la procedura giurisdizionale relativa allo *ius gentium*, complesso di norme applicata tra tutti i popoli, mancava della tradizionale forma solenne caratteristica dello *ius civile* il quale era applicabile ai solo cittadini romani. Mediante una visione tradizionale, seppur poco avvalorata da fonti certe, le azioni riferibili ai *bonae fidei iudicia* ebbero fondamento dall'atto esplicativo della funzione giurisdizionale dello stesso *praetor peregrinus*, il quale aveva un ruolo regolatore tra i rapporti che venivano ad instaurarsi tra stranieri e cittadini romani in ambito di commerciale. La tesi in questione non è facilmente supportabile poiché è complesso affermare la correlazione tra la nascita delle azioni di buona fede in precisa e puntuale concomitanza dell'intensificarsi di rapporti di stampo commerciale tra Roma e regni estranei.

È appurato, invece, che le nuove norme codificate, col passare dei secoli vennero estese e adattate anche ai rapporti tra i *cives*, in ragione delle questioni concernenti la difficoltà applicativa dell'arcaico *ius civile*; mediante l'utilizzo dello *ius gentium* e il conseguente intensificarsi dei rapporti commerciali tra peregrini e cittadini romani, vennero ad istituirsi e a diffondersi i contratti consensuali come il *mandatum*, o la *emptio-venditio*.

CAPITOLO II: EVOLUZIONE STORICA DELLA BUONA FEDE

2.1 La buona fede nel diritto medievale e moderno; 2.2 La Buona Fede nell'ordinamento giuridico italiano; 2.3 La buona fede come attitudine contrattuale

2.1 La buona fede nel diritto medievale e moderno

Nel contesto del diritto medievale, il principio della buona fede trova un fertile terreno in cui svilupparsi. Tuttavia, è importante sottolineare che questo principio non rappresenta una nuova invenzione, bensì costituisce un'espansione del concetto di origine romanistica. Pertanto, sintetizzare in una singola definizione un concetto tanto esteso e ampiamente impiegato in diverse aree del diritto risulta notevolmente complesso. Ciò nonostante, possiamo identificare due ambiti in cui la buona fede riveste un'importanza fondamentale: nelle obbligazioni scaturenti da contratto e nei contesti possessori. Durante il periodo preso in considerazione, la *bona fides* è stata considerata un pilastro delle relazioni contrattuali e delle interazioni sociali. Gli studiosi medievali si sono basati su autori antichi come Trifonino per comprendere il significato profondo della *bona fides* e come applicarlo nel contesto delle loro leggi e consuetudini locali. Il passo di Trifonino D.16,3,31³³: “*Bona fides quae in contractibus*

³³ “[...] *sed eam utrum aestimamus ad merum ius gentium an vero cum praeceptis civilibus et praetoris? Veluti reus capitalis indicii deposuit apud te centum: is deportatus est, bona eius publicata sunt: utrumne ipsi haec reddenda an in publicum deferenda sint? si tantum naturale et gentium ius intuemur, ei qui dedit restituenda sunt: si civile ius et legum ordinem, magis in publicum deferenda sunt: nam male meritis publice, ut exemplo alis ad deterrenda maleficia sit, etiam egestate laborare debet. I. - Incurrit bic et alia inspectio. Bonam fidem inter eos tantum, quos contractum est, nullo extrinsecus adsumpto estimare debemus an respectu etiam aliarum personarum, ad quas id quod geritur pertinet? exempli loco latro spolia quae mihi abstulit posuit apud Seium inscium de malitia deponentis: utrum latroni an mihi restituere Seius debeat? si per se dantem accipientemque intuemur, haec est bona fides, ut commissam rem recipiat is qui dedit: si totius rei aequitatem, quae ex omnibus personis quae negotio isto continguntur impletur, mihi reddenda sunt, quo facto scelestissimo adempta sunt. Et probo hanc esse iustitiam, quae suum cuique ita tribuit, ut non distrahatur*

exigitur aequitatem summam desiderat [...]” analizza il ruolo della *bona fides* nei contratti e nei depositi. Egli sottolinea l'importanza di un comportamento equo e leale (*aequitas*)³⁴ nelle relazioni contrattuali, ma pone la domanda se debba essere basato sul diritto naturale o sulle leggi civili. Trifonino esplora anche l'ambito di applicazione della *bona fides*, considerando sia le parti coinvolte nei contratti che le terze parti. Egli presenta scenari complessi in cui la *bona fides* richiederebbe la restituzione dei beni depositati, ma si sofferma sulle situazioni in cui ciò potrebbe non essere applicabile, come nel caso di beni rubati da un ignaro possessore legittimo³⁵. Questo dimostra la complessità nell'applicare il principio in situazioni particolari e come possa essere bilanciato con altre considerazioni legali ed etiche. In sintesi, il passo di Trifonino riflette sulla sfida di applicare la *bona fides* in modo equo e giusto, considerando varie prospettive e situazioni complesse.

Nel contesto del diritto canonico, il concetto di buona fede si ispira al principio di assenza di peccato, allineandosi perfettamente con la dottrina ecclesiastica. Tuttavia, i giuristi esperti³⁶ in questa branca del diritto non escludono l'utilizzo del concetto di buona fede in un'ottica più strettamente legale, intesa sia nel contesto contrattuale che possessorio. Gli studiosi di diritto canonico e dell'era medievale, in generale, nonostante mantengano la visione romanistica della buona fede, integrano in essi principi derivati dalla fede cristiana. In tal modo, all'interno dello stesso quadro concettuale, convergono elementi sia del pensiero giuridico romano che presupposti etici e religiosi. Anche Innocenzo III³⁷ sancisce la necessità di integrare ogni prescrizione attraverso la buona fede, che deve perdurare per l'intera vita dei rapporti

ab ullius personae iustiore repetitione. Quod si ego ad petenda ea non veniam, nibilo minus ei restitenda sunt qui deposuit, quamuis male quaesita deposuit. Quod et Marcellus in praedone e fure scribit. Si tamen ignorans latro cuius filio vel servo rem abstulisset apud patrem dominumve etus deposuit ignorantem, nec ex iure gentium consistet depositum, cuius haec est potestas, ut alii, non domino sua ipsius res quasi aliena, servanda detur. Et si rem meam fur, quam me ignorante subripuit, apud me etiam nunc delictum eius ignorantem deposuerit, recte dicitur non contrahi depositum, quia non est ex fide bona rem suam dominum praedoni restituere compelli. Sed et si etiam nunc ab ignorante domino tradita sit quasi ex causa depositi, tamen indebiti dati condictio competet.”

³⁴ A. Guarino, *Equità*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, 1960, pp. 619 ss.

³⁵ P. Cerami, *Annali del Seminario giuridico della R. Università di Palermo*, Palumbo, 1988, pp. 5 e ss.

³⁶ L. Lombardi, *Dalla "fides" alla "bona fides"*, A. Giuffrè, Milano, 1961, pp. 209 e ss.

³⁷ J.C. Moore, *The Sermons of Pope Innocent III*, in *Römische Historische Mitteilungen*, vol. 36, 1994, pp. 81-142.

giuridici. Consideriamo un capitolo (*De continuatione bonae fidei in omni praescriptione*) del Quarto Concilio Lateranense³⁸, dove emerge chiaramente che la buona fede costante è necessaria in ogni forma di prescrizione:

“Quoniam omne quod non est ex fide peccatum est synodali iudicio definimus ut nulla valeat absque bona fide praescriptio tam canonica quam civilis cum sit generaliter omni constitutioni atque consuetudini derogandum quae absque mortali non potest observari peccato. Unde oportet ut qui praescribit in nulla temporis parte rei habeat conscientiam alienae³⁹”.

In generale, gli esperti di diritto canonico e i giuristi del periodo medievale, sebbene non rifiutino l'approccio romanistico alla concezione di buona fede, arricchiscono questa prospettiva con principi derivati dalla fede cristiana. In questo modo, fondono all'interno della stessa cornice concettuale gli elementi romanistici con i fondamenti etici e religiosi.

2.2 La Buona Fede nell'ordinamento giuridico italiano.

L'eco dell'ambiente storico-culturale che ha dato origine al Codice Civile del 1942 si è protratta fino agli estremi confini degli ultimi decenni del secolo scorso. Ciò ha condotto a un diniego sostanziale da parte degli studiosi e, ancor più rilevante, della giurisprudenza, riguardo all'effettiva importanza della clausola generale della buona fede⁴⁰. Quest'ultima, spesso idealizzata come mero stratagemma retorico, si è trovata priva di un nucleo di significato autonomo.

Nel corso del periodo corporativo si manifestava una radicata apprensione nei confronti di una mancanza di limitazioni nell'interpretazione della clausola citata in precedenza. Questo timore derivava dalla paura che tale flessibilità potesse occultare

³⁸ Concilio Lateranense IV, 4, 1215.

³⁹Cfr. J. Alberigo, J. A. Dossetti, P. P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi, H. Jedin, *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, 1973, pp. 230-271.

⁴⁰ L. Nivarra, *Clausole generali e principi generali del diritto nel pensiero di Luigi Mengoni*, 2007, pp. 411 ss.

manovre di natura politica. Successivamente al periodo della Seconda guerra mondiale e alla nascita della Repubblica Italiana, persisteva l'atteggiamento di osteggiamento al principio di buona fede. È stato osservato, a partire dagli anni Ottanta ⁴¹ del secolo scorso, un reale processo di elevazione del valore accordato alla clausola generale di buona fede, abbracciando appieno la vasta gamma delle sue potenziali applicazioni, dall'iniziale fase negoziale sino alla condotta di adempimento contrattuale, trattando persino il momento dell'interpretazione. Il lavoro svolto dalla giurisprudenza confluisce nella considerazione ultima che la buona fede operi tenendo conto dei principi costituzionali riconosciuti dall'art. 2 della Costituzione. ⁴²

Con la sentenza numero 3775 del 20 aprile 1994, la Suprema Corte enuncia

I giudici di legittimità hanno inoltre precisato che “questo è il ruolo della buona fede in senso oggettivo. In quanto imposizione riconosciuta a livello costituzionale, ciò può indurre le parti coinvolte a un preciso obbligo di natura "passiva", il quale impone il non porre determinati comportamenti che possano arrecare pregiudizio alla controparte. Inoltre, emergono doveri "attivi" che si riscontrano nell'onere imposto ai soggetti coinvolti nel contratto di tutelare gli interessi della controparte: “Si tratta, pertanto, di una genuina sinergia tra le parti, purché non si traduca in un eccessivo sacrificio dei propri interessi”.⁴³

In virtù di tali considerazioni, emerge che le parti coinvolte nell'accordo non sono tenute solamente a condurre un obbligo esclusivamente negoziale ma piuttosto devono accogliere “influenze” comportamentali e attuare queste nel rapporto contrattuale, da considerare di volta in volta in virtù delle circostanze specifiche della fattispecie. Questa nozione, derivante da fondamentali valori etici e morali profondamente incastonati nel tessuto sociale, pervade una varietà di sfaccettature del diritto, provvedendo a garantire la lealtà nell'ambito delle interazioni umane e delle trattative di natura giuridica. La nozione di buona fede implica un imperativo morale e giuridico che prescrive l'operare con integrità, veridicità e rettitudine all'interno delle varie sfaccettature del diritto. Tale concetto esercita un influsso penetrante sulla tessitura e l'ulteriore dispiegamento dei patti contrattuali, sull'elucidazione delle contese e sulla

⁴¹ Cfr. Sent. Cass. n. 4942/1980; Sent. Cass. n. 2669/1980; Sent. Cass. n.5048/1988.

⁴² Sent. Cass. C iv. n.3775/1994 .

⁴³ Sent. Cass. Civ. n.20399/2004.

definizione delle misure di compensazione in presenza di trasgressioni. La magistratura italiana ⁴⁴ ha ribadito l'importanza inestimabile della buona fede, sia in termini interpretativi che applicativi delle prescrizioni, per assicurare che le parti coinvolte aderiscano a parametri di condotta etica e si comportino con lealtà e conformità alle norme dell'equità. Questa premessa, si estende oltre la mera aderenza alle leggi scritte, espandendosi in un sistema di comportamento fondato su principi di affidabilità, reciproco rispetto e collaborazione. La sua rilevanza si manifesta attraverso le varie sfaccettature dei differenti settori legali, fornendo un cardine interpretativo di rilevanza cruciale e un baluardo contro condotte inique o sleali. La buona fede, pertanto, si configura come un autorevole punto di riferimento nel quadro dell'ordinamento giuridico italiano, contribuendo alla salvaguardia dell'integrità del sistema legale stesso e al fomento dell'equità e della giustizia in ogni circostanza.

2.3 La buona fede come attitudine contrattuale.

Nel recente passato, il Codice civile Pisanelli (1865) comprendeva il concetto di buona fede all'interno di alcuni articoli, esempio l'art. 1124: "i contratti debbono essere eseguiti di buona fede ed obbligano non solo a quanto è nei medesimi espresso ma anche a tutte le conseguenze, che secondo l'equità, l'uso o la legge ne derivano" ⁴⁵.

Il principio di buona fede, dunque, permeava anche l'ordinamento giuridico ante Repubblica Italiana, tanto che i contenuti di determinati articoli del Codice civile italiano del 1865 sono confluiti in alcune disposizioni del Codice attualmente in vigore, basti pensare alla disposizione dell'articolo 1135 del codice Pisanelli confluita all'art. 1194 del codice odierno. Attraverso il Codice civile, emanato con il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, il legislatore italiano ha effettuato delle decisioni orientate verso l'offerta di un modello volto alla concretizzazione dell'atto contrattuale. Ciò ha determinato un cambiamento di prospettiva, in cui l'attenzione non è più rivolta

⁴⁴ Sent. Cass. Civ. n. 5299/2000.

⁴⁵ Cfr. G. P. Massetto, *Buona fede nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione civile*, II, Torino, 1988, pp. 171 e ss.

esclusivamente alla volontà individuale come unico fattore determinante dell'efficacia giuridica, ma è centrata sulla dimensione socioeconomica del contratto e sulla sua giustificazione patrimoniale nel quadro dello scambio. Questa riconfigurazione operata dalla legge ha portato a un cambiamento fondamentale: ora la priorità non è più data alla volontà rispetto alla dichiarazione, bensì l'inversione di tale relazione. In aggiunta, si è assistito alla solidificazione della causa del contratto come elemento centrale rispetto al consenso.

Nel corso di questa evoluzione verso l'oggettivazione del contratto⁴⁶, riveste un ruolo di notevole importanza la buona fede oggettiva, questa è riconducibile ad un'esperienza generalizzata di un comportamento o di un fatto considerato, assumendo la natura di una regola obiettiva di condotta. In situazioni in cui si verifica una disparità tra l'intenzione e la manifestazione di volontà, ha prevalenza quest'ultima, tutelando l'affidamento che si è instaurato nell'individuo a seguito di un particolare comportamento adottato dalla controparte. All'interno del Codice civile, il principio di buona fede è annoverato in una moltitudine di articoli (per citarne alcuni: artt., 1337, 1358, 1375, 1415, 1416, 1445, 1460 c.c.) e, può essere inteso in senso oggettivo o in senso soggettivo.⁴⁷ La nozione di buona fede soggettiva si pone nell'ambito del quadro psicologico di un individuo, delineando la sua percezione della realtà circostante. Tale complesso stato mentale si manifesta in una convinzione errata di conformità al diritto o nell'ignoranza riguardante l'atto di ledere un diritto altrui. Riportando l'art. 1147 c.c. si può evincere questo concetto:

“È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto. La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave. La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto”.

L'accezione oggettiva della buona fede, al contrario, è riconducibile a un concetto universalmente consolidato di condotta e giudizio, in senso etico e oggettivo⁴⁸. Difatti, l'ambiguità intrinseca in tali indicazioni relative alla buona fede ha aperto ampi spazi all'attività di ricerca accademica e alle decisioni giuridiche, al fine di fornire una

⁴⁶ Cfr. I. Musio, op. cit., pp. 4 e ss.

⁴⁷ Cfr. P. Gallo, *Istituzioni di diritto privato*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2002, pp. 314.

⁴⁸ Sent. Cass. Civ. n. 2503/1991.

definizione più precisa e concreta. Le varie correnti di pensiero accademico ⁴⁹ e dottrinale rendono ardua la formulazione di una singola e unitaria definizione del concetto di buona fede oggettiva. Ciononostante, è divenuta criterio attraverso il quale il legislatore ha inteso sancire l'obbligo dei soggetti di adottare, all'interno delle interazioni giuridiche, condotte conformi a principi morali e norme sociali; ciò è ravvisabile dall'art. 1374 del Codice civile che così formula:

“Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità”.

Dal punto di vista oggettivo della buona fede, specialmente nell'ambito delle responsabilità e degli accordi, tale norma comportamentale appare finalizzata a garantire l'osservanza di valori condivisi di integrità e onestà, elementi che pertanto possono legittimamente essere identificati come equivalenti. Attualmente, la concezione che le principali correnti dottrinali e giurisprudenziali⁵⁰ condividono consiste nell'assegnare al concetto di buona fede l'essenza dell'obbligo derivante da un principio ampio di reciproca responsabilità, per ciascuna parte, di tutelare il vantaggio dell'altra parte. Si può stabilire che il principio di buona fede oggettiva sia manifestazione dell'onere solidaristico sociale che trova fondamento nell'articolo 2 della Costituzione tale per cui:

“La Repubblica [...] richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

La buona fede oggettiva presenza in ambito contrattuale dal momento della formazione, fino all'esecuzione dello stesso contratto e impone alle parti di agire secondo una regola di condotta che ha lo scopo di mantenere un equilibrio di interessi

⁴⁹ Cfr., M. L. Loi, F. Tessitore, *Buona fede e responsabilità precontrattuale*, Milano, 1975, p. 19; M. Bianca, *La nozione di buona fede quale regola di comportamento contrattuale*, in Riv. dir. civ., 1983, I, pp. 205 e ss.

⁵⁰ Cfr. Corte di Cassazione 16 febbraio 1963, n. 357; Corte di Cassazione 5 gennaio, 1966, n. 89, per cui la buona fede: “forma oggetto di un vero e proprio dovere giuridico, che viene violato non solo nel caso in cui una delle parti abbia agito con il proposito doloso di creare pregiudizio, ma anche quando il comportamento non sia stato improntato alla schiettezza, alla diligente correttezza e al senso di solidarietà sociale che integrano il contenuto della buona fede”.

tra i soggetti; la condotta di correttezza e lealtà deve essere tenuta indipendentemente dal sorgere di obblighi contrattuali. Inoltre, il sorgere di un eventuale inadempimento riferito al modello comportamentale di cui sopra può comportare l'obbligo di risarcimento del danno che ne sia derivato ex artt. 1337, 2043 codice civile. In un'ottica pragmatica, la buona fede si configura come il fondamentale principio guida nei momenti salienti della creazione, dell'attuazione e della convalida di atti giuridici principalmente contratti, considerata come autentica buona fede contrattuale.

In definitiva, l'obbligo generale di buona fede in senso oggettivo conduce all'identificazione di obblighi e doveri aggiuntivi rispetto a quelli tipici previsti dalla legge, colmando eventuali difetti e mancanze non previste dal diritto.

CAPITOLO III: IL TRUST

3.1 la Fiducia 3.2 Le origini storiche; 3.2: La struttura del trust; 3.3: Il trust in Italia: La Convenzione dell'Aja; 3.4: Compatibilità col diritto interno italiano.

3.1 La Fiducia

La genesi del *trust* è da ricondurre ad un principio fondamentale alla base della disamina compiuta finora, la fiducia.

Nel diritto romano la fiducia rappresentava un negozio giuridico con ad oggetto il trasferimento della proprietà relativa ad una *res Mancipi*, mediante gli strumenti dello *ius civile* in forma di *in iure cessio* o in *mancipatio*. Veniva a costituirsi una obbligazione per cui il fiduciante trasferiva al fiduciario la proprietà di un bene per un determinato fine, con l'impegno di quest'ultimo a restituire successivamente la cosa ricevuta.

Nelle Istituzioni, Gaio definisce due tipologie differenti di fiducia: la *fiducia cum amico* e la *fiducia cum creditore*. L'autore riconduce la *fiducia cum amico* ad un vasto campo applicativo di ragioni per le quali fosse giustificato trasferire la proprietà e contestualmente il possesso di ricchezza da un soggetto ad un terzo fiduciario; questo poteva accadere in caso di guerra o di dispute che rappresentavano cause plausibili di pregiudizio al patrimonio, in tali circostanze il fiduciante avrebbe alienato i beni ad un terzo affidabile, con il quale si ipotizza fosse in una situazione pacifica.

La *fiducia cum creditore*, invece, era concettualmente opposta a quella citata precedentemente poiché sottintendeva un trasferimento relativo di una *res Mancipi* ad un soggetto terzo che vantasse un credito nei confronti del fiduciante; il fine era quello di assicurare una garanzia reale al creditore e ciò si può evincere dal fatto che era previsto un obbligo di restituzione della proprietà qualora l'obbligazione fosse stata adempiuta secondo quanto stabilito nel *pactum fiduciae*.

Di regola il possesso del bene non veniva trasferito contestualmente con la proprietà nei confronti del creditore ma rimaneva nella disponibilità del debitore, il quale, tuttavia, poteva, tramite l'istituto dell'*usureceptio* riappropriarsi della proprietà del bene tramite il solo possesso, senza aver adempiuto all'obbligazione; per scongiurare questo grave pregiudizio venne stabilito che al debitore fosse concesso il titolo di locazione o deposito, in aggiunta al debitore era concessa l'*actio fiduciae* ovvero un'azione con la quale potesse riappropriarsi della *res mancipi* distaccata in caso di mancata restituzione da parte del creditore una volta ottemperato l'obbligo sorto.

Il negozio fiduciario è un negozio giuridico a effetti reali imputabile al trasferimento della proprietà, ma è al contempo un negozio giuridico ad effetti obbligatori in quanto il fiduciario è debitore del fiduciante relativamente a quanto stabilito e pattuito nel *pactum fiduciae*.

L'affidamento fiduciario del negozio fiduciario è rappresentato da quella fattispecie con la quale un soggetto, il fiduciante, attraverso una manifestazione di volontà trasferisce la proprietà di particolari beni ad un terzo indicato come fiduciario,⁵¹ inoltre la presenza di alcuni strumenti consentiva al debitore la facoltà di riacquisire la titolarità sul diritto di proprietà dei beni trasferiti, come avveniva nella *fiducia cum creditore* mediante l'*actio fiduciae*.

Il *trust* è un istituto che trova fondamento in un ordinamento che si discosta dalla tradizione romanistica, questo ha caratteristiche relative alla fiducia e al trasferimento della titolarità su situazioni giuridiche da un soggetto disponente ad un terzo fiduciario come nel negozio fiduciario⁵²; la peculiarità del *trust* è relativa al fatto che ad oggetto dell'istituto non vi è solo il trasferimento di patrimonio e beni, ma anche di diritti in senso stretto. In aggiunta non vi è possibilità per il fiduciante di riacquisire la titolarità sulle stesse posizioni alienate, difatti il trasferimento mediante *trust* è immutabile e non prevede possibilità di riacquisire la proprietà dei beni concessi in *trust*.

Prendendo in considerazione quanto affermato è possibile constatare che l'istituto *de quo* non sia riconducibile al negozio fiduciario, l'affidamento fiduciario in capo a terzi non prevede alcun tipo di facoltà al fiduciante sulla situazione giuridica del fiduciario;

⁵¹ V. M. Trimarchi, *Negozio fiduciario* in "Enciclopedia del Diritto", 1978, Milano, Giuffrè, p. 308.

⁵² G. Criscuoli, *Fiducia e fiducie in diritto privato: dai negozi fiduciari ai contratti uberrimae fidei*, *Rivista di diritto civile*, 1983, I, pp. 136 ss.

quindi, non è presente nessuna forma assimilabile all'*actio fiduciae* nell'istituto preso in considerazione.⁵³

Nel *trust* è essenziale la presenza del beneficiario, esso rappresenta quel soggetto per cui il fine del *trust* trova compimento; come sarà analizzato successivamente il *trust* è composto da due tipi di negozio: il negozio istitutivo che sorge tra il fiduciante e il fiduciario e rappresenta l'atto che istituisce l'istituto, e il negozio relativo al trasferimento, il quale prevede la trasferibilità della proprietà da un soggetto ad un altro che andrà a costituire un patrimonio separato; quest'ultimo aspetto caratteristico del *trust* non è presente nel negozio fiduciario.⁵⁴

Il modello di negozio fiduciario assimilabile al *trust* è imputabile alla fiducia germanistica, la quale differisce dalla fiducia romanistica per la distinzione e separazione tra proprietà sostanziale e proprietà formale.⁵⁵ Nel *trust*, la scissione relativa alla proprietà prevede che il fiduciante trasferisca al fiduciario la sola proprietà formale, legittimando quest'ultimo soggetto all'amministrazione di questa per un fine definito, a vantaggio di un beneficiario titolare della proprietà sostanziale dei beni in *trust*. Ulteriore differenziazione con la fiducia romanistica è relativamente alla tutela fornita al fiduciante qualora il fiduciario, una volta ricevuta la proprietà dei beni, ceda impropriamente a terzi; in questo caso il fiduciante ha facoltà di pretendere la restituzione di quanto trasferito, tutela non prevista nel negozio fiduciario di tradizione romanistica in quanto è previsto il solo risarcimento del danno derivante da questo comportamento doloso.

⁵³ M. Lupoi, *Trusts*, Milano, 2001, p.5.

⁵⁴ M. Lupoi, *op. cit.*, pp. 6 ss.

⁵⁵ Cfr. M.R. Sodano, "La proprietà destinata di derivazione romanistica e germanica - Tutor Magistralis". in Tutor Magistralis. <https://www.tutormagistralis.it/contributi-scientifici/la-proprietà-destinata-di-derivazione-romanistica-e-germanica>; M. Rossetti, "Fiducia Romanistica" e "Fiducia Germanistica", Osservatorio Wealth, <https://www.osservatorio-wealth.it/2020/09/28/fiducia-romanistica-e-fiducia-germanistica/>

3.2 Le origini storiche

Le origini storiche del *trust* sono da ricercare nell' Inghilterra alto medievale ⁵⁶, nell'ambito della tradizione giuridica di *Common Law*.

Il *trust* emerse con l'intento di superare le restrizioni intrinseche del sistema giuridico feudale inglese riferite alla sfera patrimoniale, in specifico di natura immobiliare, che si manifestavano nei confronti di determinati soggetti come i vassalli del Re. Le restrizioni poste dal monarca inglese erano riconducibili in particolar modo a imposte feudali che gravavano sulle successioni immobiliari riferite sulla proprietà del vassallo.

Il fine del *trust* era quello di riuscire a preservare il patrimonio familiare del vassallo, cercando di evitare la possibilità di una riduzione o frammentazione dello stesso, in quanto le leggi dell'epoca prevedevano che, per esempio, giunta la morte del soggetto in questione, gli eventuali beni immobili concessi dal Re, figura apicale titolare del potere, dovessero essere restituiti alla Corona reale inglese sottraendoli quindi dalla disponibilità della famiglia del vassallo.

Il *trust* venne allora introdotto, nella sua forma più primitiva, al fine di salvaguardare i beni, le proprietà e i possedimenti delle famiglie inglesi. In questo modo il disponente avrebbe potuto trasferire fiduciariamente la proprietà di determinati beni ad un soggetto terzo ed esterno, con l'obbligo per quest'ultimo di amministrare in conto del primo i beni ricevuti e, alla morte del disponente, di alienare quanto ricevuto ai propri discendenti.

Pertanto, alcuni giuristi inglesi introdussero il cosiddetto istituto dell'*use* (dall'espressione '*to use of*'), antecedente storico del *trust*, che prevedeva l'affidamento di determinati beni da parte di un soggetto, denominato in antichità *feoffor* e identificabile oggi nella figura del *settlor* o del disponente nel *trust*, ad un terzo fiduciario, definito *feoffee* e assimilabile all'odierno *trustee* il quale era obbligato ad amministrare ciò che veniva a lui alienato a beneficio di un soggetto terzo, nominato e individuato dal *feoffor*. Quest'ultimo cedeva beni appartenenti alla propria sfera

⁵⁶ Cfr. S. Bartoli, *Il Trust*, Milano, 2001, p. 55; E. Andreoli, *Il trust nella prassi bancaria e finanziaria*, 1998, pp. 36 ss.

patrimoniale, quali le rendite dei terreni o i propri possedimenti, al fine ultimo di riallocare detti beni nel patrimonio del beneficiario, di norma suo discendente.

L'*use* si basava su un atto di trasferimento della proprietà che prendeva il nome di *feoffment* il quale, a differenza del *pactum fiduciae*, aveva carattere di trasparenza e quindi non aveva carattere di segretezza.

Particolarmente rilevante nell'istituto dell'*use* era il momento della morte del disponente: quando ciò avveniva il *feoffee* era obbligato a ritrasferire detti beni, nel frattempo amministrati, al soggetto o ai soggetti indicati quali beneficiari del *feoffor* nell'atto costitutivo sottoscritto.

La conseguenza di tale meccanismo, era che formalmente i terzi fiduciari divenivano a titolo legittimo proprietari di determinati beni, ma sostanzialmente i beneficiari indicati dal *feoffor* in un futuro indefinito si sarebbero rimpossessati degli averi che costituivano patrimonio familiare, e quindi avrebbero riacquisito la proprietà dei beni alienati dal *settlor*.

Una criticità dell'*use* era la mancanza di garanzie del *feoffee* nei confronti del trasferente per quanto riguardava la gestione dei beni trasferiti o il danneggiamento degli stessi. Infatti, nonostante fosse in origine possibile per il *feoffor* ottenere un risarcimento dei danni in caso di inadempimento da parte del terzo ricevente, tale eventualità risultava essere, sul piano pratico, di difficile applicazione.

Nel corso del tempo venne allora istituito l'*equity*⁵⁷, strumento giuridico strettamente legata all'*use* ma con portata molto più generale, a tutela dei *feoffors*, a partire dal XV secolo, con l'obiettivo di regolamentare in maniera compiuta gli obblighi fiduciari previsti dall'*use*.

L'*equity* fu introdotto per sopperire alle lacune del *common law*⁵⁸, era un insieme di norme a carattere integrativo ed era amministrato dal Cancelliere o *Chancellor* ovvero il funzionario personale del Re, questo soggetto si adoperava e agiva in determinate fattispecie non contemplate dal *common law*; la ratio era tutelare i cittadini inglesi e i

⁵⁷ Cfr. G. Crisculi, *Introduzione allo studio del diritto inglese*, Le Fonti, Milano, 2001, pp. 157 e ss.

⁵⁸ Si veda la voce "Common law" in "Dizionari Simone Online", consultato il 12 settembre 2023, <https://dizionari.simone.it/1/common-law>.

loro diritti da specifiche situazioni che la legge del tempo non riconosceva e non legiferava. Dal momento che le norme e le disposizioni non potevano intervenire per tutelare queste determinate circostanze sorte in capo ad un obbligo fiduciario violato prese piede questa tutela in via di equità denominata, appunto, equity.

Tramite questo *corpus* legislativo si attua una trasformazione in obbligazione giuridica dell'*use*, prevista e tutelata, da un obbligo meramente morale del *feoffee* nei confronti del *feoffor*; attraverso l'*equity* si è determinata la nascita del *trust*.

Successivamente, nel 1535, per volere di Enrico VIII, venne emanato dal parlamento inglese lo *Statute of Uses*⁵⁹, un atto legislativo il cui scopo era quello di sopperire l'utilizzo degli *uses* e che in sostanza andava a estromettere la figura del fiduciario, quindi quella dei *feoffes*, rendendo inefficaci le disposizioni dell'*use*. Si andò così ad affermare l'idea per cui il vero proprietario legale del bene non fosse colui che lo amministrava ma colui a favore del quale era amministrato, ovvero il beneficiario: di fatto veniva reintrodotta il trasferimento della proprietà *mortis causa*, in modo tale da consentire alla Corona inglese di impossessarsi nuovamente di tutti quei beni e proprietà che, tramite l'istituto *de quo* venivano sottratti alla famiglia reale e trasferiti da un patrimonio ad un altro da parte dei privati.

Le lacune relative allo *Statute of Uses* sono state utilizzate dalla dottrina inglese per l'istituzione del *trust*⁶⁰, che venne introdotto tramite la costituzione di un *use upon use*⁶¹, cioè un *use* al di sopra di un altro *use*. La legge in questione non prevedeva e regolamentava quelle fattispecie in cui l'*use* avesse avuto ad oggetto beni differenti da quelli terrieri e immobiliari per i quali furono previsti limitazioni.

⁵⁹ Sul punto, si veda la voce "Statute of Uses definition" in "LSData", consultato il 12 settembre 2023, <https://www.lsd.law/define/statute-of-uses>

⁶⁰ A. Stesuri, S. Portelli, *Il Trust. Aspetti civilistici, fiscali e concorsuali*, Sistemi Editoriali, 2009, pp. 8 ss.

⁶¹ Un diritto riconosciuto dalla Cancelleria dopo lo "Statute of uses" del 1535. In una situazione in cui A possedeva proprietà per l'uso di (a beneficio di) B, che deteneva l'uso di C, lo Statuto ha fatto di B il proprietario legale, ma non ha influenzato il secondo uso di C (l'uso su un uso), che è rimasto diritto al beneficio. Il secondo uso alla fine si sviluppò nel trust. Cfr. "Oxford Reference in A Dictionary of Law", Oxford University Press, 2014.

Mediante l'utilizzo dell'*use upon use*, venivano aggirate quelle restrizioni legali che furono previste per eliminare la prassi attuata con l'*use*; inoltre, i beni ad oggetto dell'uso sull'uso conferivano degli obblighi a adempiere nei confronti di colui che deteneva la proprietà in modo formale, l'attuale *trustee*.

In sostanza venivano a crearsi due fattispecie distinte: con un primo *use* il proprietario originale trasferiva un determinato diritto in capo ad un terzo, mentre con un secondo e successivo *use* quest'ultimo, in precedenza nominato, si impegnava ad amministrare i beni ricevuti per uno specifico scopo in favore di un ulteriore soggetto, il beneficiario.

La nascita del *trust* si colloca quindi all'interno di una pluralità di disposizioni normative, volte a diminuire il ricorso massiccio all'utilizzo dell'*use* e a circoscriverne l'applicabilità; è bene ricordare, infatti, che il *trust* nacque come alternativa giurisprudenziale ad istituti già presenti ma ristrutturati nell'operatività, per poi trasformarsi in uno strumento contrattuale destinato a perseguire scopi specifici e peculiari.

La nozione di *trust* viene a identificarsi come il secondo *use* dell'*use upon use*, che trova terreno fertile e applicazione dopo l'entrata in vigore dello *Statute of Uses* nel 1535 poiché come detto in precedenza non contemplava l'utilizzo del nuovo strumento. Il *trust* prevede che vi siano almeno tre soggetti per la sua corretta applicazione giuridica, e, il secondo *use* permette il trasferimento del patrimonio o dei beni da un soggetto individuato dal disponente, il *trustee*, ad un altro soggetto beneficiario tramite, appunto, l'uso sull'uso.

Questo istituto, come vedremo, impone, mediante un obbligo giuridico, l'adempimento da parte del *trustee* di un'obbligazione, che trova fondamento nell'atto costitutivo del *trust*, istituito dal *settlor* a beneficio di un terzo soggetto. Il disponente non è più titolare dei diritti che trasferisce al *trustee*, ma crea di fatto un complesso patrimoniale separato in capo a quest'ultimo soggetto. E il diritto di proprietà sui beni costituiti in *trust*, che confluiscono in un patrimonio a sé, sorge, con modalità differenti, sia in capo al beneficiario che al *trustee*: mentre quest'ultimo è titolare formale della proprietà dei beni, definita anche *legal estate*, il beneficiario detiene la proprietà intesa come *equitable state* e quindi la titolarità sostanziale dei beni.

Come vedremo nei paragrafi successivi questa duplicazione del diritto di proprietà in capo a due soggetti distinti, comporta problematiche applicative del *trust* ai Paesi di

civil law, poiché in questi ordinamenti non esiste la possibilità di vantare diritti di proprietà distinti sulla medesima *res*; se la proprietà è riferibile ad una pluralità di agenti, ognuno di loro è contitolare del medesimo bene.

3.3 La struttura del trust

Nel tempo il concetto e la nozione di *trust* sono mutati in modo continuo a seconda degli ordinamenti giuridici nei quali si sono inseriti e in relazione al contesto storico-giuridico del caso, ma la struttura di base del *trust* è rimasta pressoché invariata.

La condizione legale del *trust* riflette una fattispecie in cui uno specifico bene è, nel medesimo istante, amministrato da uno specifico soggetto che ne è divenuto titolare, il *trustee*, ma il godimento dei profitti e dell'utilità da esso derivanti è in capo ad un soggetto distinto, il beneficiario. Questa particolare situazione di *proprietà sdoppiata* è la cosiddetta *dual ownership* che prevede, appunto, un soggetto titolare del potere di amministrazione del bene e un altro soggetto che ha il godimento del medesimo.

Per spiegare questo meccanismo, è necessario definire qual è la struttura e il funzionamento del *trust*; il *settlor* o disponente (*feoffor* nel passato) istituisce un *trust fund*,⁶² crea quindi un *trust* tramite una *dichiarazione di trust* nella quale sono contenute obblighi e regole che dovranno essere rispettate e adempiute una volta individuato un *trustee* o *feoffee*.

Mediante questa dichiarazione, negozio giuridico unilaterale, il *settlor*, con atto *inter vivos* o *mortis causa*, revocabile o meno, conferisce al *trustee* la proprietà del bene designato, a condizione che i vantaggi scaturenti dalla gestione dello stesso siano riferiti al beneficiario.

L'atto costitutivo del *trust* contiene al suo interno l'intenzione programmatica di prevedere fattispecie giuridiche che verranno trasferite, assieme al complesso di beni,

⁶² Istituto giuridico degli ordinamenti common law, il quale consente di istituire un fondo con patrimonio separato e amministrato da un soggetto terzo. Sul punto, si veda "trust" in "Enciclopedia Treccani", 2015.

in capo al *trustee* sottoscrivendo obblighi all'interno dello stesso e, mediante il trasferimento a quest'ultimo soggetto delle posizioni giuridiche incluse nell'atto, si prefissa il raggiungimento di un obiettivo. L'atto è un atto unilaterale poiché il *trustee* può declinare o accogliere l'incarico proposto dal disponente con la dichiarazione di *trust*, ma non può incidere con la propria volontà sul contenuto negoziale. Se il *trustee* non intende accogliere l'incarico, di prassi, provvede a rifiutarlo con atto formale, dal momento che l'accettazione del trust può realizzarsi per fatti concludenti.

I beni che sono oggetto del *trust* devono essere determinati o determinabili al momento della dichiarazione e confluiscono in un patrimonio separato e inattaccabile da soggetti creditori personali del *trustee* che sarà titolare della *legal ownership*⁶³ ovvero la titolarità formale; quanto all'obiettivo o scopo del *trust*, questo deve essere determinato o determinabile fin dalla sua composizione.

La dichiarazione comporta il trasferimento del titolo legale o *legal ownership* della proprietà dal *settlor* al *trustee*, che formalmente ne risulta essere titolare; per quanto riguarda il titolo equitativo o *estate ownership*, questo sorge in capo al beneficiario e rappresenta la titolarità sostanziale dei beni in *trust*.

Quest'ultimo titolo, inteso anche come interesse "equitativo" in quanto il godimento dei beni oggetto del *trust fund* è posticipato nel tempo ed è quello che assume valenza cardine nell'istituto del *trust* poiché il beneficiario sarà quell'agente che, in un futuro prossimo ma indefinito, avrà facoltà di disporre liberamente del bene in quanto esso acquisirà il titolo legale di proprietà sul bene nel momento in cui verrà istituito il *trust*. In sintesi, il disponente, attraverso l'atto di cui sopra, si priva sia del controllo sui beni che della proprietà su di essi; il *trustee* diviene proprietario a tutti gli effetti di quei beni alienati dal *settlor* ma il suo diritto non è pieno poiché dovrà rispettare le prescrizioni sancite all'interno dell'atto, quali l'amministrazione per il terzo o per uno specifico scopo concordato.

⁶³ "Legal ownership Definition, Law Insider" in Law Insider, consultato il 10 settembre 2023, <https://www.lawinsider.com/dictionary/legal-ownership>.

L'ordinamento giuridico anglosassone, mediante la promulgazione del *Trustee Act* del 1925⁶⁴ ha emanato delle regole codificate nel medesimo codice per circoscrivere la responsabilità che potrebbe sorgere in ambito *trust*, dal lato del *trustee*.

Ciò che si trae con assoluta contezza è il fatto che la buona o la mala fede hanno una rilevanza minima e residuale per il sorgere della responsabilità in capo al *trustee*, non rileva quindi il requisito soggettivo ma solamente quello oggettivo.

L'eventuale colpevolezza del *trustee* è riferibile solamente quando il comportamento tenuto dall'agente è difforme ai comportamenti previsti sia nell'atto che nelle norme di legge. La figura del *trustee*, quindi, deve esercitare i diritti e doveri che gli sono attribuiti secondo disposizioni di legge o i patti istituiti col *settlor* nell'atto costitutivo o nei confronti del terzo designato.

Si evince che questo soggetto ha dei doveri da rispettare: il primo, quello strumentale alla costituzione dell'istituto giuridico del *trust*, è quello ascrivibile alla piena possessione dei beni costituiti in *trust* coadiuvando l'amministrazione e gestione di questi rispettando la volontà del disponente ma anche la custodia dell'integrità patrimoniale dei beni.

La gestione per conto del beneficiario deve formalizzarsi secondo principi di coscienza⁶⁵, lealtà e buona fede, oltre che una dovuta diligenza⁶⁶ nel tutelare e preservare la *trust property*⁶⁷ contro terzi. La coscienza che vi deve essere tra i soggetti è persistente e continua nella circostanza che vede il disponente riconoscere che altri

⁶⁴ Si veda "Trustee Act 1925" in Legislation.gov.uk, consultato il 10 settembre 2023, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/15-16/19/contents>.

⁶⁵ Il concetto di agire con coscienza da parte del *trustee* è essenziale nel diritto anglosassone in riferimento al *trust*, si veda sentenza derivante da House of Lord del Regno Unito nella sentenza *Westdeutsche Landesbank Girozentrale V. Islington London Borough Council* (1996).

⁶⁶ In riferimento al *Trustee Act 2000*, esso prevede che vi sia un dovere di diligenza imposto ai *trustee* definito come "dovere di diligenza e abilità così come è ragionevole nelle circostanze", in "*Trustee Act 2000*", Legislation.gov.uk, consultato il 10 settembre 2023. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/29/contents>.

⁶⁷ Si veda "*Trust Property*", in "LII, Legal Information Institute", consultato l'11 settembre 2023, https://www.law.cornell.edu/wex/trust_property.

soggetti, i futuri beneficiari, avranno titolarità sulla proprietà di quei beni trasferiti al *trustee* che deve perseguire gli scopi per i quali la proprietà gli è stata attribuita.

Un ulteriore dovere del *trustee* è quello di svolgere la funzione attribuitagli personalmente, senza delegare ad alcuno lo svolgimento delle attività previste e il perseguimento degli scopi stabiliti, sempre che non sia diversamente previsto nella dichiarazione costitutiva di *trust*.

Un onere comportamentale aggiuntivo da perseguire è l'esclusione assoluta di ricerca di utilità personale da parte del *trustee*, questo dovere è inteso in senso oggettivo: non rileva la buona o mala fede, come detto pocanzi, poiché non sussiste alcuna responsabilità in capo al *trustee* nell'ipotesi in cui egli agisca in modo legittimo, e quindi conformemente alle disposizioni di legge, con il consenso del beneficiario o nel caso in cui si verifichi un caso di forza maggiore.

Qualora la figura del *trustee* sia ricoperta da una pluralità di soggetti, quindi *trustees*, ciascuno è responsabile e risponde solamente per i fatti e atti a lui ascrivibili, vi è l'obbligo però di agire e rendere noti i fatti non conformi a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dall'atto stipulato dal disponente o nel caso in cui venga a conoscenza di un inadempimento commesso da un altro *trustee*. Invero, nell'eventualità in cui la violazione sia commessa dalla pluralità di *trustees* sorge una responsabilità solidale nei confronti del beneficiario o dei beneficiari.

Per l'attività di gestione che svolge, il *trustee* è di norma retribuito dal *settlor*, se così non fosse, in virtù del ruolo che svolge, detiene comunque il diritto di esenzione dalle eventuali spese che sostiene attenendo all'adempimento. Quest'ultimo cessa, in sinergia con gli obblighi gravanti del *trust*, quando: vi sia un decorso del termine perentorio previsto nell'atto costitutivo, nelle ipotesi in cui si verifichino delle fattispecie previste ma anche nell'eventualità vi sia il benessere e l'autorizzazione da parte del beneficiario o dei beneficiari se sono più di uno. All'estinzione dell'obbligo, il *trustee* trasferisce il *trust property* ai terzi titolari del beneficio, sollevandosi e liberandosi dagli obblighi e facendo acquisire a questi la proprietà dei beni in questione.

Seppur la figura centrale del *trust* sia il *trustee*, è importante definire anche le altre figure che compongono questo istituto.

Una volta esplicate le funzioni, gli obblighi, le facoltà e i doveri del *trustee* è opportuno introdurre anche una nuova figura, non espressamente necessaria per la costituzione del *trust*, ma facoltativa: quella del guardiano o *guardian*.

Esse concernono l'amministrazione dei beni in *trust*, al fine di garantire la gestione degli stessi in modo efficiente come l'analisi della contabilità e i rendiconti scaturenti dall'attività del *trustee* per l'adempimento del *trust*. Il *guardian* può altresì deporre il *trustee* dal ruolo che gli è stato conferito secondo delle disposizioni di legge o delle previsioni dell'atto originario e ha potere di nominare un nuovo soggetto che farà le sue veci.

Il guardiano ha come destinatario delle sue azioni il beneficiario e non il disponente che una volta trasferita la proprietà non detiene nessuna posizione giuridica che riguardi l'istituto in questione. Chiaramente, le azioni di indirizzo nei confronti del *trustee* hanno un ambito circoscritto, difatti la posizione del *trustee* potrebbe essere controllata sostanzialmente dal guardiano, e qualora dette azioni oltrepassassero il confine di operatività in capo al solo *trustee*, il guardiano ne risponderebbe. In questa specifica fattispecie anch'esso sarà considerato al pari di un *trustee* e sarà imputabile, oltre che responsabile per le azioni di sostanziale controllo sul *trust fund*, anche se formalmente non possiede né il titolo né il potere di amministrazione; da ciò si evince che le due figure non possono coincidere in un unico soggetto.

Una figura indispensabile è ravvisabile in quella del beneficiario o beneficiari se più di uno, i quali sono indicati dal disponente; questi soggetti rappresentano i destinatari di un'utilità, intesa come vantaggio, ottenibile dallo svolgimento di funzioni da parte del *trustee* incaricato dal disponente, come analizzato in precedenza.

Chiaramente, avendo egli il diritto ad ottenere e godere dei frutti amministrati da altri, il beneficiario dovrà essere un soggetto identificato, o, per lo meno, identificabile; se verrà meno questa individuazione allora si avrà *un trust non valido*⁶⁸, poiché è un aspetto fondamentale e strumentale, oltre che necessario.

L'aspetto cardine sopraelencato trova fondamento nel significato intrinsecamente definito nella nozione di *trust*, per cui è imprescindibile la figura del soggetto beneficiario quale titolare di un diritto in *trust*. Ulteriore funzione che sorge nei

⁶⁸ Cfr. A. Hudson, *Understanding equity and trusts law*, London 2004, p. 34.

riguardi del beneficiario è la facoltà di esercitare un potere di controllo e verifica sull'amministrazione e gestione sui beni per i quali vanta un'aspettativa ma, non ancora, la proprietà. Il beneficiario non detiene il diritto di interferire con l'attività di gestione del *trustee* che in autonomia provvederà alla gerenza del patrimonio formatosi.

La tutela attribuibile a questo soggetto è definita *tracing*⁶⁹, tramite questo strumento è consentito al beneficiario di cristallizzare i propri diritti, a seguito di un comportamento *contra legem* del *trustee* che agisce in mala fede, un esempio è ravvisabile qualora accada che la proprietà dei beni in *trust* sia stata sottratta in mancanza di previo consenso del beneficiario e utilizzata per interessi personali del *trustee*, quando quest'ultimo soggetto sarà condannato per le violazioni commesse.

La funzionalità del *tracing* è quella di consentire al beneficiario, titolare del diritto alla proprietà⁷⁰, ma non ancora possessore della stessa, di recuperarla e assimilarla nel proprio patrimonio a seguito della separazione attuata dal disponente in principio con l'istituto del *trust*.

Lo strumento in questione è identificabile come pretesa di proprietà che abbia ad oggetto un determinato bene sul quale vi è già un vincolo preesistente identificabile nel *trust fund*.

La figura del disponente coincide con la definizione di *settlor*, ovvero colui che mette in atto un *settlement*⁷¹. Questo soggetto detiene compiti marginali, dati dalla natura stessa del *trust* che prevede lo spossessamento dei beni e della proprietà di questi in favore di un soggetto terzo e di una sfera giuridica a lui riferibile, accompagnata da un vincolo di destinazione.

Il disponente nell'atto costitutivo o dichiarazione di *trust* nomina di norma un *trustee* ovvero un soggetto terzo, ma in uno specifico caso denominato "*trust* auto dichiarato"

⁶⁹ Il *tracing* è uno strumento che consente il recupero della proprietà da parte del proprietario se privato in assenza di consenso e il beneficiario non ha acconsentito al trasferimento del titolo. Sul punto, si veda A. Hudson, *Equity and Trusts*, Routledge-Cavendish, 2009, p.807.

⁷⁰ Cfr. S. Ferreri, *Le azioni reipersecutorie in diritto comparato*, Milano, 1988, p. 298.

⁷¹ Si veda, *la voce* "Settlement", in *Encyclopædia Britannica, Vol. 24 (11th ed.)*, 1911, pp. 705–706.

esso potrebbe coincidere con la figura del *trustee* stesso. È infatti ammissibile che il disponente possa risultare anche *trustee*, in questa fattispecie non si trasferiscono i beni ad un soggetto esterno ma il disponente si pone un vincolo auto dichiarato di destinazione per quegli stessi beni. Uno dei vantaggi di questa declinazione dell'istituto originario è che lo stesso soggetto potrà sia amministrare il patrimonio destinato sia delineare qual è il vincolo di destinazione; tuttavia, i beni confluiscono in un patrimonio separato, seppur rimangono nella disponibilità effettiva del disponente, rispettando le previsioni dell'atto istitutivo a favore di un beneficiario.

Ciò detto, i beni in *trust* si separano dal patrimonio del disponente e il potere di amministrazione degli stessi beni è in capo al soggetto incaricato che agisce, come analizzato precedentemente, nell'interesse di un beneficiario indicato o, diversamente, per una finalità prevista al momento della costituzione dell'atto.

Nel momento della stipulazione dell'atto istitutivo il disponente può riservare a sé determinati poteri, detti *reserved power*, che ampliano la sfera di facoltà attribuibili normalmente al *settlor*, riducendo la competenza di poteri del *trustee*. Tale fattispecie può avvenire solamente se vengono rispettate le clausole previste nell'atto, oltre che le disposizioni di legge; di conseguenza è importante che vi sia effettivamente il trasferimento sia dei beni in *trust*, sia dei poteri di amministrazione, gestione e controllo del patrimonio in capo al *trustee* da parte del *settlor* in modo sostanziale e non solamente formale.

Se ciò non dovesse accadere, e il disponente dovesse mantenere l'effettivo controllo sul *trust fund* a discapito di quanto previsto dalla dichiarazione di *trust*, escludendo così i poteri attribuibili al *trustee*, ne conseguirebbe la nullità del *trust ex tunc*.

3.4 Il trust in Italia: la Convenzione dell'Aja

Nei Paesi di *civil law*, e in particolare in Italia, era divenuta evidente la mancanza di una disciplina assimilabile a quella del *trust*.

L'istituto giuridico del *trust*, di origine anglosassone, divenne operativo nell'ordinamento giuridico italiano a seguito della Convenzione de l'Aja del 1° luglio

1985 e della successiva ratifica delle disposizioni in essa contenute attraverso la legge 364 del 16 ottobre 1989, che ha ratificato quanto disposto dalla Convenzione senza alcuna riserva e riportando, in difetto di modifiche, il testo integrale. L'Italia fu il primo Paese di *civil law* a sottoscrivere e ratificare la Convenzione.

Come disposto dall'art. 28, l'efficacia vincolante discende dalla ratifica e non dalla mera sottoscrizione, di conseguenza l'adesione ha effetto soltanto qualora gli Stati non abbiano applicato riserve.

La Convenzione ha come scopo quello di riconoscere e regolare, in via sovranazionale, le eventuali situazioni di conflittualità che potrebbero sorgere tra le differenti leggi degli Stati ratificanti. Inoltre, un ulteriore obiettivo è riconducibile all'introduzione del *trust* in Paesi detti "non *trust*" per disporre una disciplina uniforme a livello internazionale. Nel periodo successivo alla ratifica, l'istituto del *trust* divenne oggetto di una disciplina interna da parte dell'ordinamento italiano, diversamente dalla fase antecedente alla convalida della ratifica per il quale il *trust* era solamente un istituto di diritto straniero. Difatti l'assenza di una disciplina interna si era palesata nei confronti della magistratura italiana in specifici casi in cui il problema era dato dall'eventuale efficacia o meno di disposizioni derivanti da ordinamenti che, a differenza del nostro ordinamento, normavano l'istituto.

La Convenzione del 1985 è strutturata in cinque capitoli che comprendono un totale di 32 articoli.

Al capitolo primo sono presenti quegli articoli che, come da titolo del medesimo, riguardano il campo di applicazione della Convenzione. Tra questi, particolare importanza assume l'art. 2, nel quale, come si vedrà nel prosieguo della trattazione, troviamo la definizione di *trust*.

Il capitolo secondo, intitolato "Legge applicabile", fa invece riferimento alle leggi che regolamentano il *trust*. La regola generale, individuata all'art. 6, è quella per cui il disponente ha facoltà di determinare la legge applicabile al *trust*; il problema però è dato dal fatto che i Paesi di *civil law* non possiedono una norma che lo disciplini.

In particolare, stando al tenore della norma, la legge da applicare al *trust* è quella individuata dal costituente, al netto di restrizioni previste negli articoli successivi che restringono il campo di autonomia del soggetto⁷².

Il secondo paragrafo dell'art. 6 prevede inoltre che:

“Qualora la legge scelta in applicazione del precedente paragrafo non preveda l'istituzione del *trust* o la categoria del *trust* in questione, tale scelta non avrà valore e verrà applicata la legge di cui all'art. 7”.

È pacifico quindi che la Convenzione ponga un obbligo di scelta al disponente, chiamato ad individuare una legge che appartenga ad un ordinamento che riconosca il *trust*. Se così non dovesse essere, allora bisognerà applicare quanto previsto all'articolo successivo, nel quale, è previsto un principio sussidiario:

“Qualora non sia stata scelta alcuna legge, il *trust* sarà regolato dalla legge con la quale ha più stretti legami”.

La legge applicabile è individuata o individuabile tramite dei criteri specifici indicati in forma di elenco al paragrafo successivo del medesimo articolo.

Tuttavia, qualora questa procedura non consenta di individuare e applicare una legge che disciplini espressamente il *trust*, la Convenzione in esame non si applica, così come disciplinato all'art. 5, secondo cui:

“La Convenzione non si applica qualora la legge specificata al capitolo II non preveda l'istituto del *trust* o la categoria di *trust* in questione”; infine, ulteriori restrizioni sono indicate all'interno di articoli come il 13, 15, 16 e 18.

Quanto al capitolo terzo, rubricato “Riconoscimento”, esso racchiude un nuovo principio, secondo il quale il *trust* non deve essere necessariamente conforme alla *lex fori*⁷³ del Paese in cui viene costituito il *trust*, ma è sufficiente che si rispettino le disposizioni previste al capitolo precedente. Difatti nelle disposizioni di articoli del capitolo in questione, come l'art 14, enunciano che la Convenzione non osterà

⁷² A. Serravalle, *Commento all'art. 6 della Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento*, in Gambaro A., Giardina A., Ponzanelli L., *Convenzione relativa alla legge sui trust ed al loro riconoscimento*, in *Nuove leggi civili commentate*, 1993, pp. 1249 ss.

⁷³ *Lex fori* è un termine con il quale si indica la legge del luogo dove ha sede l'autorità o l'organo giudiziario investito di una controversia. Si veda la voce *Lex fori* in Edizioni Simone, 2015.

l'applicazione di leggi più favorevoli al riconoscimento del *trust*. Attraverso queste disposizioni si stabilisce che l'istituto è riconosciuto anche qualora non sia conforme in toto con la *lex fori* del Paese in cui si applica il *trust*, ma è sufficiente che esso sia concorde alle disposizioni del capitolo II della Convenzione.

Infine, il capitolo quarto, "Disposizioni generali", e il capitolo quinto, "Clausole finali", contengono norme di carattere generale enunciate dagli articoli che sono compresi dall'art.15 all'art. 32.

Occorre ora soffermarsi sulla nozione di *trust*, così come intesa e descritta nella all'art. 2. Con tale termine si intende quel rapporto giuridico istituito dal costituente o disponente con atto *inter vivos o mortis causa*, il quale pone sotto la gestione e il controllo di un soggetto terzo, il *trustee*, un *trust fund* che abbia ad oggetto dei beni vincolati ad un fine definito nell'interesse di un beneficiario.

Tuttavia, il presente articolo non offre una definizione dettagliata e specifica del concetto di *trust*, quanto più un elenco di caratteristiche che qualificano tale istituto e che noi ritroviamo al secondo paragrafo.

In primo luogo, i beni in *trust* non vengono compresi nel patrimonio proprio del *trustee* ma costituiscono una massa distinta, pertanto vi deve essere una tassativa separazione e distinzione dei due patrimoni. Infine, il *trustee* è investito dal potere, ma allo stesso tempo anche obbligo, di amministrare e rendere conto ma anche di gestire e disporre dei beni in *trust*.

La *ratio* dietro la scelta di non offrire una definizione precisa e puntuale del concetto di *trust* è dettata dal fatto che i Paesi destinatari delle disposizioni della Convenzione appartengono sia ad ordinamenti di *civil law* che a ordinamenti di *common law*.

A tal proposito Lupoi, sottolinea come il concetto di *trust*, così come definito nella Convenzione, risulta essere "amorfo" ⁷⁴ poiché incorpora in un unico articolo, un significato figlio di un concetto giuridico molto differente dall'ambito applicativo del diritto continentale. Invero la definizione dettata all'art. 2 non coincide con la nozione intrinseca di *trust*, così come concepita dalla tradizione di *common law*, ma delinea piuttosto un istituto con determinate caratteristiche definite "neutre" al fine di adattarsi agli ordinamenti di *civil law*.

⁷⁴ M. Lupoi, *Introduzione ai trust. Diritto inglese, Convenzione dell'Aja, Diritto italiano*, 1994, p. 72.

Da ciò deriva una forma di ambivalenza terminologica della nozione di *trust*, dettata da una necessità di accordo con i bisogni dei Paesi *di civil law*, determinati ad accogliere questo istituto di matrice anglosassone.

Per tale ragione, sono state previste delle norme di salvaguardia a favore dei Paesi che non adottavano e non disciplinavano il *trust*, poi formalizzate negli articoli 13, 15, 16 e 18 della Convenzione. Il testo di questi articoli permette di adeguare l'istituto del *trust* alla normativa degli ordinamenti di *civil law*, al fine di coordinare al meglio la natura dell'istituto e le fattispecie scaturenti da ordinamenti differenti.

Un esempio è l'articolo 13 che enuncia:

“Nessuno Stato è tenuto a riconoscere un trust i cui elementi importanti, ad eccezione della scelta della legge da applicare, del luogo di amministrazione e della residenza abituale del trustee, sono più strettamente connessi a Stati che non prevedono l'istituto del trust o la categoria del trust in questione”.

Analizzando la disposizione e l'interpretazione che la giurisprudenza di merito le ha attribuito, possiamo osservare che l'articolo in questione fa riferimento al concetto di “*trust interno*”⁷⁵, intendendo con tale locuzione quel tipo di *trust* che si identifica in un rapporto giuridico costituito da un soggetto, detto costituente, che sia cittadino italiano residente in Italia, che abbia ad oggetto del *trust fund* beni situati nel territorio nazionale e destinati a favore di un beneficiario anch'esso cittadino, il tutto disciplinato e regolato da una legge regolatrice straniera, come stabilito dalla Convenzione⁷⁶.

La giurisprudenza, riguardo la disposizione dell'art.13 della Convenzione, stabilisce che non vi sia l'obbligo, ma la facoltà, per il giudice di merito di porre veto sul riconoscimento del *trust interno*, solamente nell'eventualità in cui non trovando

⁷⁵ Cfr. G. Petrelli, *Trust interno, art. 2645 ter e trust italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, pp. 167 ss.; M. Lupoi, *Il dovere professionale di conoscere la giurisprudenza e il trust interno*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2016, pp.113 ss; M. Lupoi, *Trusts*, Giuffrè Editore, Milano, 2001, p. 546.

⁷⁶ M. Petrulli; F. Rubino, *Il trust: nozione giuridica ed operatività del sistema Italiano*, Halley Editrice, 2006, p. 60.

applicazione le cosiddette norme di salvaguardia (artt. 15, 16, 18), il *trust* riconduca alla previsione ex art. 1343 del Codice civile ⁷⁷.

L'articolo 13 costituisce quindi lo strumento che conferma l'ammissibilità del "*trust* interno" in ordinamenti di *civil law* e ciò è sancito anche dalla *dottrina* ⁷⁸ che ritiene il veto sul riconoscimento come un'ipotesi e non come regola; ne consegue che questo articolo venga considerato come norma di chiusura e quindi come rimedio estremo qualora l'istituto *de quo* sia in conflitto con le norme dell'ordinamento, nonostante i limiti previsti dagli artt. 15, 16 e 18 della Convenzione stessa. L'interpretazione dell'art. 13 per il quale si riconosce la validità del "*trust* interno" è sostenuta anche da altri autori, come Rovelli, Carboni e Siclari, i quali enfatizzano il disposto dell'art. 6 per il quale il modello di internazionalità di scelta della legge applicabile, non si trova in contrasto con l'applicabilità del riconoscimento del cosiddetto "*trust* domestico".

Secondo le riflessioni della dottrina citata precedentemente, inoltre, l'ammissibilità del "*trust* interno" consta dal fatto che gli scopi perseguibili dal *trust* potrebbero trovare realizzazione anche mediante l'utilizzo di strumenti appartenenti al diritto interno, esulando quindi dalle disposizioni della Convenzione. L'utilizzo di detti strumenti comporterebbero effetti identici a quelli riconosciuti al *trust* in questione, e ciò è ravvisabile anche dal provvedimento del Tribunale di Velletri con ordinanza 29 giugno 2005, il quale ha escluso l'inammissibilità dell'utilizzo del *trust interno* nell'ordinamento italiano "in quanto negozio atipico degno di tutela in ragione della meritevolezza degli interessi perseguiti ai sensi degli artt. 1322 e 1324 Codice civile".

⁷⁷ *Ibidem*.

⁷⁸ Cfr. M. Lupoi, *Trusts*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 211.

3.5 Compatibilità col diritto interno italiano

La Costituzione italiana in nessuna disposizione che la compone compie un riferimento esplicito ed espresso al *trust*. La questione di ammissibilità è stata affrontata sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza; quest'ultima si è espressa tramite una serie di pronunce⁷⁹ che hanno ammesso la validità e l'ammissibilità del *trust interno* con l'ordinamento italiano. Il lavoro svolto dalla magistratura ha esercitato una funzione cardine nell'inquadrare questo istituto di diritto comune in un sistema che si discosta significativamente nella struttura applicativa del diritto in senso lato, analizzando il *trust* in riferimento alla sua ammissibilità in relazione alla Convenzione ma anche in relazione ad un eventuale contrasto ai principi normativi del diritto interno.

Come sottolineato da Castronovo, l'introduzione del già menzionato istituto negli ordinamenti di diritto continentale:

“ha cambiato in maniera radicale l'atteggiamento del giurista italiano nei confronti del *trust*. Prima di essa, infatti, se ne poteva parlare come di un istituto di diritto straniero. Con la ratifica della Convenzione, questo istituto di diritto straniero è diventato oggetto di una disciplina positiva da parte dell'ordinamento italiano”.⁸⁰

L'obiettivo principale della Convenzione è rendere efficace ed effettivo il precetto anglosassone di diritto comune nei Paesi ad assetto civilistico.

Difatti prima del 1989 in Italia, anno in cui la Convenzione de l'Aja è stata ratificata nel nostro ordinamento, tramite legge 16 ottobre 1989 numero 364, il *trust* non era stato “introdotto” nella legislazione italiana e di conseguenza, come per quanto espresso dal Tribunale di Oristano con sentenza 15 marzo 1956, i giudici di merito consideravano questo istituto nullo, in virtù del fatto che non vi fossero disposizioni

⁷⁹ Trib. di Trieste, sentenza 7 aprile 2006, in *Trust att. fid.*, 2006, p. 417.; Trib. di Belluno, sentenza 23 settembre 2002, in *Taf*, 2003, p. 255; Trib. di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14 luglio 1999, in *Riv. dir. impr.*, 2000, p. 117.

⁸⁰ C. Castronovo, *Trust e diritto civile italiano*, in *Vita Notarile*, 1998, III, p. 1323.

normative favorevoli, oltre che un parere positivo della dottrina sulla riconoscibilità del *trust internazionale* nell'ordinamento italiano, tanto è vero che nella sentenza di cui sopra si esprime che:

“se si volessero attribuire al trust tutti gli effetti che esso produce nell'ordinamento inglese indubbiamente si violerebbero fondamentali principi di ordine pubblico dell'ordinamento giuridico italiano”.

E ancora:

“Il *trustee* non può essere il destinatario di un atto di esproprio dei beni in *trust* poiché il *trust*, sebbene nullo, nel nostro ordinamento, per contrarietà alle norme sulla proprietà e alle norme di ordine pubblico, può essere interpretato al fine di dar seguito alla effettiva volontà del disponente il quale, con il suo atto, ha attribuito la proprietà sostanziale dei beni ai beneficiari e non al trustee, mero proprietario formale”.

Dal momento dell'entrata in vigore della Convenzione e dopo la ratifica lo scenario inizia a mutare, si svilupparono teorie dottrinali⁸¹ che consideravano il *trust* come non affetto da nullità, in contrasto quindi con le teorie e le sentenze giurisprudenziali precedenti⁸² che consideravano l'incompatibilità dell'istituto con l'ordinamento italiano che fino a quel momento non ammetteva la nozione di *trust internazionale*.

Le problematiche relative all'istituto di origine anglosassone si fondavano sulla differenziazione di ordinamenti di *common law* da quelli di *civil law* sul piano pratico ma non di meno su quello teorico, poiché le fondamenta ideologiche del *trust* si riconducono ad un sistema di diritto difforme da quello italiano.

Il conflitto ideologico e applicativo che vedeva il *trust* opposto ad alcune disposizioni del nostro ordinamento è connesso agli articoli 2 e 11 della Convenzione de l'Aja per i quali, al punto “a” dell'art. 2: “i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee”, mentre per quanto enuncia l'art. 11: “Un trust costituito in conformità alla legge specificata al precedente capitolo dovrà essere riconosciuto come trust”. Da questi articoli si ricava che i beni in *trust* formano un

⁸¹ C. Castronovo, op. cit., pp. 1328.

⁸² Vedi sentenza Trib. di Oristano di cui sopra.

patrimonio distinto e non sono riconducibili al patrimonio personale del *trustee* poiché, come chiarito nei capitoli precedenti, essi sono intestati in capo ad un beneficiario individuato dal *settlor*.

La questione controversa è relativa al fatto che i creditori personali del *trustee* sono impediti nel rivalersi su beni del *trust* che costituiscono un patrimonio separato, trovandosi in un rapporto conflittuale con il disposto dell'articolo 2740, considerato il principio espresso della responsabilità patrimoniale.

Tale norma prevede che il debitore risponda dell'adempimento di obbligazioni a lui riferibili con tutti i suoi beni, futuri e presenti, mentre l'istituto del *trust* prevede la creazione di un patrimonio a sé stante da quello personale del *trustee* nel momento in cui il disponente aliena i beni a suo favore, sempre considerando il vincolo di destinazione a vantaggio del beneficiario.

La divergenza, tuttavia, sembra essere solo apparente, poiché la divisione patrimoniale è funzionale al raggiungimento degli scopi e obiettivi propri del *trust*, di conseguenza la causa di destinazione esula dalla norma imperativa prevista dal 2740 c.c. sicché nel caso in questione gli scopi perseguibili dal *trust* prevalgono sull'interesse di tutela dei creditori poiché a quest'ultimi sono attribuibili ulteriori strumenti di tutela⁸³ per far valere i loro diritti.

L'orientamento dottrinale maggioritario ⁸⁴ reputa che l'art. 2740 c.c. non osti all'ammissibilità del *trust* nel novero delle disposizioni di legge facenti parte dell'ordinamento italiano. Ciò ha indotto anche la giurisprudenza a sostenere che “l'unitarietà della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c. non può valere come un dogma sacro ed intangibile del nostro ordinamento”⁸⁵

È chiaro che non viene necessariamente violato il principio espresso nell'articolo del Codice civile esaminato, per cui è possibile istituire un *trust* nell'ordinamento italiano senza infrangere il secondo comma e il disposto dall'art 2740 c.c. ⁸⁶per il quale è prevista una riserva di legge.

⁸³ M. Lupoi, *Lettera ad un notaio curioso di trust*, in Riv. not., 1996, p. 348.

⁸⁵ Trib. Bologna, sentenza n.4545/2003.

⁸⁶ C. Castronovo, *Il trust e “sostiene Lupoi”*, in Europa e diritto. priv., 1998, p. 448.

Vi furono nel corso del tempo, altre e varie considerazioni teoriche della dottrina, poi recepite nelle sentenze di merito.

Ad esempio, il Tribunale di Lucca il 23 settembre 1997 ha emanato la prima sentenza che affrontò il *trust* nel panorama giuridico italiano dopo la ratifica della Convenzione de l'Aja del 1985; in particolare, in forza dell'art. 11 e seguenti della stessa veniva confermata la compatibilità e il riconoscimento del “*trust* interno” con l'ordinamento italiano, laddove l'istituto risulti conforme alla legge regolatrice straniera che ne prevede gli effetti, oltre che l'interpretazione e la stessa validità.

In merito al rapporto tra l'istituto del *trust* e le disposizioni codificate dell'ordinamento, occorre altresì considerare l'articolo 2645-ter del Codice civile, trasposto all'interno dell'articolo 39-novies della legge 23 febbraio 2006 numero 51, convertita con modificazioni dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, nel quale è prevista la possibilità di trascrivere “gli atti in forma pubblica con cui beni [...] destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322secondo comma[...]”.

Questa disposizione presenta un testo non propriamente definito, ciò ha comportato una perpetua ricerca e analisi del disposto da parte della dottrina e della giurisprudenza⁸⁷, difatti per una parte di esse vi è il convincimento che il legislatore⁸⁸ intenda riconoscere in modo implicito la facoltà di istituire nell'ordinamento normativo italiano rapporti giuridici assimilabili alla definizione di *trust* prevista dall'articolo 2 della Convenzione de l'Aja.

Una parte considerevole della dottrina, invece, sosteneva la disposizione in questione relativa al *trust* interno e che di conseguenza il nostro Paese non fosse più annoverabile nell'elenco degli Stati che non lo prevedevano. Lo stesso orientamento dottrinale, poi smentito dalla giurisprudenza⁸⁹, sosteneva che con l'introduzione dell'art. 2645-ter c.c.

⁸⁷ Trib. Trieste, sentenza 23 settembre 2005, in Guida al Diritto, 2005, p.57.

⁸⁸ Vedi Art. 39 novies del decreto-legge n. 273 del 30 dicembre 2005 convertito in legge 23 febbraio 2006, n.51.

⁸⁹ Trib. Trieste, sentenza 7 aprile 2006, vedi anche Trib. Reggio Emilia, sentenza 23 marzo 2007.

nel sistema normativo italiano il legislatore avrebbe inteso inserire nella disposizione in esame una innovativa tipologia di atti.

Sarebbe questa la ragione per cui nella disposizione venivano inclusi degli aspetti di natura sostanziale come la durata massima degli atti, l'individuazione e menzione del beneficiario, la legittimazione delle parti e anche la previsione di termini di prescrizione; queste ragioni sopraelencate, tuttavia, non erano sufficienti per il costituirsi di una fattispecie nuova, mancando appunto di molti aspetti fondamentali per l'istituzione della stessa.

La giurisprudenza di cui sopra consta che l'art. 2645-ter introduce un effetto negoziale riferito al vincolo di destinazione, ma detto effetto ha carattere residuale e accessorio; la norma in questione, quindi, non introdurrebbe nessun negozio giuridico innovativo, né, tanto meno, l'istituto del *trust interno*.

Parimenti, la stessa disposizione ammette e non osta quindi la trascrizione del "*trust internazionale*" nel sistema di diritto italiano, ovvero quello inteso come non appartenente al diritto interno e non coincidente con la definizione di *trust interno*.

Chiaro è che il *trust* ammesso nell'ordinamento non coincide con la definizione e la nozione di "*trust di diritto interno*" il quale ha come peculiarità di essere disciplinato proprio dal diritto italiano anche nella legge regolatrice, cosa che non avviene nel *trust interno*.

È importante sottolineare che la giurisprudenza, al pari del lavoro svolto dalla dottrina, ha cercato di risolvere dubbi, questioni e interrogarsi su eventuali criticità riguardanti il *trust*. Tra le massime giurisprudenziali emanate in questi decenni assumono particolare rilevanza quelle sancite dal Tribunale di Bologna, in particolar modo la Sentenza 1° ottobre 2003, n. 4545/2003 attraverso la quale si stabilisce la compatibilità *dei trust interni* con l'ordinamento italiano.

Il giudice di merito esprime infatti che:

“definire illecito l'istituto del *trust* è, in diritto, carente di significato ove solamente si consideri essere il nostro Paese parte della Convenzione de L'Aja... Non è revocabile in dubbio, infatti, che gli Stati firmatari della Convenzione, pur considerando il *trust* come un "istituto peculiare creato

dai tribunali di equità dei paesi di common law", hanno espressamente convenuto di stabilire "disposizioni comuni relative alla legge applicabile ai trust" e di risolvere in nuce "i problemi più importanti relativi al suo riconoscimento" ... dimostrando quindi di considerare l'istituto, sia pure per il tramite delle disposizioni suddette, non incompatibile con gli ordinamenti interni".⁹⁰

Le considerazioni dei giudici sostengono che il *trust* sia ammissibile nell'ordinamento di diritto italiano in forza della ratifica e sottoscrizione della Convenzione, diversamente bisognerebbe affermare che anche la stessa legge di ratifica n. 364/1989 non abbia validità.

Lo stesso Tribunale di Trieste, con decreto 23 settembre 2005 consolida il precetto stabilito dalla sentenza n.4545/2003 del Tribunale di Bologna.

Inoltre, se l'ammissibilità del trust interno non fosse verificata dovremmo affermare che la Convenzione de l'Aja riguarda esclusivamente i trust internazionali, ma ciò è difforme dalla disposizione contenuta nell'art. 13 della stessa che concede la facoltà agli Stati di escludere a priori il riconoscimento dei trust interni; questo sta a significare che in via teorica, la Convenzione prevede, comprende e ammette la tipologia di *trust* sopra menzionata.

La sentenza n. 4545/2003 afferma quindi la sufficienza di un solo elemento di internazionalità ovvero la legge regolatrice, di conseguenza validando la teoria di ammissibilità del *trust interno*, esprimendosi nel seguente modo:

“Sarebbe paradossale che l'ordinamento italiano volesse pervenire al riconoscimento in Italia di trust istituiti da stranieri con legge straniera aventi ad oggetto beni siti in Italia e, al contrario, intendesse disconoscere trust aventi le medesime caratteristiche costituiti dai propri cittadini”.

⁹⁰ Trib. Bologna, sentenza n.4545/2003.

CONCLUSIONI

Nel presente elaborato sono state affrontate tematiche riguardanti il concetto di *fides* e di *trust*, seppur in modo circoscritto rispetto la vastità di informazioni, argomentazioni, testi e pensieri di autorevoli autori che hanno ad oggetto questi due termini e i significati che rappresentano.

Così, nel primo capitolo, si è inteso considerare, attraverso un'analisi storica, la *fides* e i suoi tratti caratteristici. Si è osservato come questo concetto, interconnesso al cambiamento della società stessa e dei valori che ne erano incorporati, risultasse essere particolarmente mutevole; la *fides* era un concetto astratto che si insediava in molti ambiti della società, per esempio, in quello giuridico-istituzionale oltre che culturale e filosofico. La difficoltà nel porre dei limiti e circoscrivere i campi di applicabilità della *fides* è ravvisabile nelle caratteristiche stesse del principio analizzato, essendo questo principio duttile e malleabile a seconda del contesto preso in considerazione.

Ci si è poi dedicati al concetto di *bona fides*, soffermandosi in particolare sull'evoluzione logica e semantica del termine, avvenuto nel corso del tempo in rapporto ai differenti ordinamenti giuridici oggetto di studio, dall'antica Roma fino alla nascita dello Stato italiano odierno.

Viene contemplata la buona fede, o meglio la *bona fides*, dall'antica Roma, considerando le caratteristiche che assume nel diritto romano, fino ad un'analisi della nozione nell'ordinamento giuridico italiano e del ruolo che ricopre all'interno di esso tra disposizioni codicistiche⁹¹ e leggi.

Nel diritto romano, si possono individuare le fondamenta sulle quali la buona fede si regge: essa deriva dalla necessità di regolare i traffici commerciali internazionali. In tale contesto venne allora a formarsi la *fides bona*, intesa quale fede che ci si può aspettare da un individuo di media lealtà e correttezza.⁹²

Nella civiltà romana la lealtà è un requisito essenziale e ciò è risultato di una interconnessione logica tra ciò che esprime la *fides* e dal riflesso nella quotidianità

⁹¹ Cfr. Artt 1175, 1337, 1366, 1375 cod.civ.

⁹² P. Lambrini, *op. cit.*, p. 81.

della società romana stessa; questa correttezza comportamentale basata sul concetto preso in analisi riconosce e attribuisce un principio valevole e meritevole che si proietta sulla morale della *societas*.

È stato poi affrontato, seppur in modo circoscritto, il ruolo assunto dalla buona nel diritto medievale e moderno, approfondendo, in particolare, la sua rilevanza in ambito contrattuale e religioso. Esplicativo in tal senso risulta essere il testo di Trifonino che ricollega la *bona fides* ad un'idea di duttilità e variabilità anche sul piano negoziale, quanto al piano religioso, si è voluto sottolineare come in epoca medievale, secondo le opinioni della dottrina, la fiducia rispecchiasse la visione e i principi della fede cristiana, la quale identificava la buona fede nell'assenza di peccati.

In seguito, l'oggetto di studio si è focalizzato sulla relazione tra il concetto di buona fede, già preso in considerazione, e l'ordinamento giuridico italiano, osservando come questo principio si sia fatto spazio tra le disposizioni e le norme di legge del diritto italiano, fino a confluire nel Codice civile del nostro Paese. Indubbiamente l'apporto della giurisprudenza e della magistratura italiana si è rivelato importantissimo per stabilire, nonché chiarire, la portata del concetto di buona fede che altresì assume, in ambito contrattuale, il ruolo di clausola generale.

Dal punto di vista contrattuale, il concetto *de quo* è rilevante in particolar modo dal lato oggettivo poiché rappresenta una reciproca correttezza delle parti.

Nell'elaborato, al capitolo terzo, viene considerato il *trust* per il quale si propone una analisi obiettiva: l'attenzione si sofferma in primis sull'elemento cardine che si esplica nella fiducia, continuando lo studio sulle origini storiche dell'istituto le quali permettono di apprendere le motivazioni sulle quali esso trova fondamento.

L'istituto del *trust* nasce nell'Inghilterra medievale, in un ordinamento giuridico di *common law*, il quale si discosta dal modello di diritto continentale di origine romanistica adottato da Paesi come l'Italia. Il presente elaborato ha inteso chiarire come un istituto di *common law*, caratterizzato da un peculiare ambito di applicabilità, sia stato successivamente introdotto e adattato nell'ordinamento giuridico italiano, un ordinamento, come detto precedentemente, di *civil law*. A tal fine si è reso necessario considerare le novità introdotte dalla Convenzione de l'Aja del 1985 e la conseguente ratifica dell'Italia, con cui il *trust* divenne oggetto di analisi sia dottrinali che

giurisprudenziali le quali compongono un corollario di teorie sia favorevoli che contrarie rispetto la compatibilità e l'ammissibilità dell'istituto con il diritto interno. In particolare, si è fatto chiarezza sul riconoscimento nell'ordinamento italiano dell'istituto del *trust*, mediante la legge di ratifica 16 ottobre 1989 n. 364, grazie alla quale il *trust* non è più considerato come totalmente estraneo al nostro sistema di diritto, né tantomeno inammissibile. È indubbio però che il *trust* abbia natura residuale e che si possa ricorrere ad esso solo nell'ipotesi in cui si riveli essere l'unica soluzione risolutiva per perseguire determinati obiettivi e interessi.

La principale criticità dell'istituto risiede nell'assenza di una causa tipica e definita per l'istituzione dello stesso, ragione per cui ci si è a lungo interrogati sull'ammissibilità o meno di un negozio giuridico astratto che perseguisse obiettivi e scopi disomogenei e disparati tra loro.

Altri dubbi di legittimità dell'istituto riguardavano il cosiddetto patrimonio segregato, tratto peculiare del *trust*, sul quale la giurisprudenza si è a lungo pronunciata.

Si è allora reso necessario, per lo Stato italiano, così come per molti altri Paesi di *civil law* che hanno ratificato la Convenzione, introdurre una serie di disposizioni normative che recepissero all'interno dell'ordinamento giuridico le nozioni e i concetti essenziali del *trust*, con l'intento di "tradurre" la struttura di tale istituto⁹³.

In Italia, il legislatore ha tentato di adeguarsi e soddisfare la necessità relative al *trust* introducendo nel 2003 gli artt. 2447-bis e seguenti del Codice civile, relativi alla creazione di patrimoni destinati a uno specifico affare; nel 2006 invece ha introdotto l'art. 2645-ter⁹⁴, la cui disposizione è stata oggetto di controversie dottrinali e giurisprudenziali come osservato nel capitolo precedente, in cui si fa rimando ai patrimoni di destinazione istituiti con negozi atipici. Necessario è il riferimento alla legge 22 giugno 2016, n.112, denominata "Dopo di Noi" la quale istituisce un fondo per l'assistenza destinata a garanzia di individui con disabilità gravi, privi di sostegno familiare; l'auspicio è quello per cui vi sia un impegno interpretativo ulteriore da parte di dottrina e giurisprudenza, oltre che un impegno dell'apparato legislativo italiano, per sopperire all'inefficacia di queste innovazioni poste come palliativo all'utilizzo del *trust*. L'obiettivo del legislatore italiano è quello di rendere l'operatività del *trust*

⁹³ P. Lambrini, *op. cit.*, p.91.

⁹⁴ Articolo introdotto dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n.273, convertito con legge 23 febbraio 2006, n.51, all'articolo 39 novies.

quanto più simile a quanto avviene nei sistemi di *common law*, al netto di divergenze strutturali tra i due sistemi di diritto nei quali il *trust* stesso si estende e trova spazio di applicazione. In conclusione, tale ricerca ha messo in luce le caratteristiche fondanti del *trust*, soffermandosi su quegli aspetti che concernono la fiducia, prendendo in considerazione la nascita di questo concetto in epoca romana fino all'applicazione in un ordinamento differente a molti secoli di distanza; la disamina chiarisce come il *trust* sia esempio di negozio giuridico che fonda le proprie origini in quegli istituti nei quali l'elemento della fiducia era un principio fondamentale.

INDICE DELLE FONTI

Dionisio D' Alicarnasso <i>Antiquitates Romanae</i> 2.75	8, nt 1,5.
Plutarco <i>Numae</i> 16	8, nt 2.
Cicerone <i>De Officiis</i> 1.23	11, nt 17.
<i>Cato maior de senectute</i> 17.61	8, nt. 5.
Gaio <i>Institutiones</i> 4.30 4.43 4.61 4.62 4.63	13, nt 25. 13, nt 24. 16 16 16
Livio Ab Urbe Condita 1.21 6.42	8, nt 1. 17, nt 31
Varrone <i>De lingua latina</i> 6.30	17, nt 30

BIBLIOGRAFIA

- Alberigo J., Dossetti J. A., P. Joannou P., Leonardi C., Prodi P., Jedin H., *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, Edidit Centro di Documentazione, Istituto per le Scienza Religiose, Bologna, 1973.
- Andreoli E., *Il trust nella prassi bancaria e finanziaria*, CEDAM, Padova, 1998.
- Bartoli S., *Il Trust*, Milano, 2001.
- Bianca M., *La nozione di buona fede quale regola di comportamento contrattuale*, in Riv. dir. civ, I, 1983.
- Carcaterra A., *Intorno ai 'bonae fidei iudicia'*, Jovene, Napoli, 1964.
- Cardilli R., *Bona fides tra storia e sistema*, Torino. G. Giappichelli, 2004.
- Castronovo C., *Il trust e "sostiene Lupoi"*, Europa e dir. priv., 1998.
- Castronovo C., *Trust e diritto civile italiano*, Vita Notarile, 1998.
- Cerami P., *Annali del Seminario giuridico della R. Università di Palermo*, Palumbo, 1988.
- Criscuoli G., *Fiducia e fiducie in diritto privato: dai negozi fiduciari ai contratti uberrimae fidei*, *Rivista di diritto civile*, 1983, I.
- Criscuoli G., *Introduzione allo studio del diritto inglese*, Le Fonti, Milano, 2001.
- Freyburger G., *Fides. Étude sémantique et religieuse depuis les origines jusqu'à l'époque augustéenne*, Les belles lettres, Parigi, 1986, 1 vol.

- Gallo P., *Istituzioni di diritto privato*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2002.
- Guarino A., *Equità*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XI, Torino, 1960.
- Hudson A., *Understanding equity and trusts law*, Londra, 2004.
- Hudson A., *Equity and Trusts*, Routledge-Cavendish, 2009.
- Lambrini P., *Fondamenti del diritto europeo*, Giappichelli, Torino, 2021.
- Loi M. L., Tessitore F., *Buona fede e responsabilità precontrattuale*, Giuffrè, Milano, 1975.
- Lombardi L., *Dalla "fides" alla "bona fides."*, A. Giuffrè, Milano, 1961.
- Lupoi M., *Il dovere professionale di conoscere la giurisprudenza e il trust interno*, in *Vit. not.*, 2016.
- Lupoi M., *Introduzione ai trust. Dritto inglese, Convenzione dell’Aja, Diritto italiano*, Giuffrè, Milano, 1994.
- Lupoi M., *Lettera ad un notaio curioso di trust*, in *Riv. not.*, 1996.
- Lupoi M., *Trusts*, Giuffrè, Milano, 2001.
- Manni A., *Modelli teorici e metodologici nella storia del diritto privato IV*, in R. Fiori, *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung*, 2015.
- Marrone, *Manuale di diritto privato romano*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2004.
- Massetto G.P., *Buona fede nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione civile*, II, Torino, 1988.
- Milani M., *La mano destra in Roma antica*, in *Il corpo in Roma antica*, a cura di L. Garofalo, Pacini Editore, Pisa, 2017.

- Moore J.C., *The Sermons of Pope Innocent III*, in *Römische Historische Mitteilungen*, vol. 36, 1994.
- Musio I., *"Breve analisi comparata sulla clausola generale della buona fede"*, www.comparazionedirittocivile.it, 2010.
- Nivarra L., *Clausole generali e principi generali del diritto nel pensiero di Luigi Mengoni*, in *Europa e dir. priv.*, II, 2007.
- Petrelli G., *Trust interno, art. 2645 ter e trust italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 2016.
- Petrucci A., *Fondamenti romanistici del diritto europeo. La disciplina generale del contratto, I*, Giappichelli, Torino, 2018.
- Petrulli M., Rubino F., *Il trust: nozione giuridica ed operatività del sistema italiano*, Halley Editrice, 2006.
- Serravalle A., *Commento all'art. 6 della Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento*, in Gambaro A., Giardina A., a cura di Ponzanelli L., *in Convenzione relativa alla legge sui trust ed al loro riconoscimento, in Nuove leggi civili commentate*, 1993.
- Stesuri A., Portelli S., *Il Trust. Aspetti civilistici, fiscali e concorsuali*, Sistemi Editoriali, 2009.
- Trimarchi V. M., *Negozi fiduciario* in *"Enciclopedia del Diritto"*, Giuffrè, Milano, 1978.
- Turchi N., *La religione di Roma antica*, Roma, 1939.
- Vincenti U., *Categorie del diritto romano. L'ordine quadrato*, Jovene, 2019.

GIURISPRUDENZA

- Corte di Cassazione 16 febbraio 1963, n. 357, in *Foro pad.*, 1964.
- Corte di Cassazione 5 gennaio, 1966, n. 89.
- Sent. Cass. Civ. n. 2503/1991, in *Giust. Civ. Mass*, 1992.
- Sent. Cass. Civ. n. 5299/2000.
- Sent. Cass. Civ. n.20399/2004.
- Trib. di Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14 luglio 1999, in *Riv. dir. impr.*, 2000.
- Trib. di Belluno, sentenza 23 settembre 2002, in *Taf*, 2003.
- Trib. Bologna, sentenza n.4545/2003.
- Trib. Trieste, sentenza 23 settembre 2005, in *Guida al Diritto*, 2005.
- Trib. di Trieste, sentenza 7 aprile 2006, in *Trust att. fid.*, 2006.
- Trib. Reggio Emilia, sentenza 23 marzo 2007.

SITOGRAFIA

- Rossetti M., "*Fiducia Romanistica*" e "*Fiducia Germanistica*", Osservatorio Wealth, <https://www.osservatorio-wealth.it/2020/09/28/fiducia-romanistica-e-fiducia-germanistica/>
- Sodano M.R., "*La proprietà destinata di derivazione romanistica e germanica*" - Tutor Magistralis". in Tutor Magistralis. <https://www.tutormagistralis.it/contributi-scientifici/la-proprietà-destinata-di-derivazione-romanistica-e-germanica>
- Trustee Act 1925. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/15-16/19/contents>
- Trustee Act 2000. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/29/contents>.
- Trust Property. https://www.law.cornell.edu/wex/trust_property

